



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 29 giugno 2010 (09.07)
(OR. en)**

10972/10

**Fascicolo interistituzionale:
2008/0028 (COD)**

**CODEC 553
DENLEG 58
SAN 137
CONSOM 60**

NOTA

del: segretariato generale
al: Comitato dei rappresentanti permanenti

Oggetto: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla
fornitura di informazioni alimentari ai consumatori
- Risultati della prima lettura del Parlamento europeo
(Strasburgo, 14-17 giugno 2010)

I. INTRODUZIONE

La relatrice, Renate SOMMER (PPE, DE), ha presentato a nome della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare una relazione comprendente 249 emendamenti (emendamenti 1-249) alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla fornitura di informazioni alimentari ai consumatori. I membri del PE hanno esercitato il diritto a presentare emendamenti conformemente all'articolo 156, paragrafo 1 del regolamento (emendamenti 283, 284, 285, 286, 350, 351).

Il gruppo del Partito popolare europeo (Democratici-cristiani) ha presentato gli emendamenti 292-307, il gruppo Verde/Alleanza libera europea ha presentato gli emendamenti 265-282, il gruppo dell'Alleanza progressista dei socialisti e democratici ha presentato gli emendamenti 257-261 e 263, il gruppo dell'Alleanza dei democratici e dei liberali per l'Europa ha presentato gli emendamenti 320 e 322-325, il gruppo politico dei Conservatori e riformisti europei ha presentato gli emendamenti 254-256, il gruppo Europa della libertà e della democrazia ha presentato gli emendamenti 250-253 e il gruppo confederale della Sinistra unitaria europea/Sinistra verde nordica ha presentato gli emendamenti 287, 288, 290 e 291.

Inoltre il PPE/DE e l'ALDE/ADLE hanno presentato assieme l'emendamento 327, il PPE/DE, l'ALDE/ADLE e l'ECR ed altri gruppi hanno presentato insieme l'emendamento 328, il PPE/DE, l'S&D, l'ALDE/ADLE, l'ECR ed altri gruppi hanno presentato assieme l'emendamento 326, il PPE/DE, l'S&D, l'ALDE/ADLE e l'ECR hanno presentato assieme gli emendamenti 339 e 342, il PPE/DE, l'S&D, l'ALDE/ADLE, il Verts/ALE e l'ECR hanno presentato insieme gli emendamenti 329-338, 340-341 e 343-349, il Verts/ALE e il GUE-NGL hanno presentato insieme l'emendamento 264, l'S&D e l'ALDE/ADLE hanno presentato insieme gli emendamenti 262 e 321, l'S&D ed altri gruppi hanno presentato insieme l'emendamento 312, l'S&D e il GUE-NGL hanno presentato insieme l'emendamento 311, l'S&D, il GUE-NGL ed altri hanno presentato insieme l'emendamento 310, l'S&D, il Verts/ALE e il GUE-NGL e altri gruppi hanno presentato insieme gli emendamenti 308, 309 e 313-319.

II. DIBATTITO

La relatrice Renate SOMMER (PPE, DE) ha aperto il dibattito e:

- ha insistito sul fatto che i consumatori hanno il diritto di sapere cosa mangiano;
- ha sottolineato che la proposta di regolamento in questione intende stabilire una normativa comprensibile ed eliminare la burocrazia;
- ha criticato la proposta della Commissione in quanto porta a 27 diverse normative a favore delle grandi industrie;
- ha affermato che si devono stabilire criteri di leggibilità e comprensibilità, per evitare che le informazioni siano ingannevoli;

- ha sottolineato che si dovrebbero eliminare dalla normativa i profili nutrizionali, perché l'unico aspetto importante è la dieta generale e perché i profili nutrizionali sono sostenuti dalle grandi industrie;
- ha aggiunto che si dovrebbero proteggere i prodotti regionali;
- ha concluso che l'etichettatura dei prodotti alimentari non può essere un manuale della dieta corretta e dovrebbe essere sostituita da una corretta educazione.

Il commissario John DALLI:

- ha confermato che i consumatori hanno il diritto di sapere che cosa comprano, in modo da stabilire la loro dieta personale;
- ha ringraziato la relatrice ed i relatori ombra ed ha accolto con piacere il contributo delle commissioni per il mercato interno e la protezione dei consumatori (IMCO) e per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (AGRI);
- ha detto che la Commissione può accogliere in parte l'emendamento proposto relativo ad un ampliamento dei casi di indicazione obbligatoria dell'origine sull'etichetta e che l'indicazione dell'origine sull'etichetta degli alimenti primari di base che non hanno subito trasformazioni sostanziali e sono generalmente considerati prodotti mono-ingrediente potrebbe essere una soluzione pragmatica, ma dovrebbe presupporre l'entrata in vigore di misure delegate ed essere basata su valutazioni d'impatto;
- ha sottolineato che la leggibilità è una questione importante ed è quello di cui più si lamentano i consumatori;
- ha detto di condividere la preoccupazione per i prodotti d'imitazione ed ha sostenuto l'emendamento che proibisce esplicitamente le pratiche ingannevoli, sottolineando al tempo stesso che occorre esaminare attentamente tutte le questioni che si pongono;
- ha constatato che l'etichettatura nutrizionale obbligatoria sulla parte anteriore dell'imballaggio gode di ampio sostegno e che gli Stati membri sono favorevoli a i regimi su base volontaria;
- ha dichiarato di non sostenere gli emendamenti che limiterebbero il campo di applicazione del progetto di regolamento ai prodotti alimentari preimballati e ha detto che intende modificare il testo per quanto concerne i prodotti alimentari non preimballati in modo che solo le informazioni relative agli allergeni siano obbligatorie, lasciando così gli Stati liberi di decidere ulteriori requisiti obbligatori;
- ha dichiarato che accoglie in linea di principio il suggerimento di rendere obbligatoria l'etichettatura dei nanoingredienti;

- quanto ai profili nutrizionali, ha dichiarato di non poter accogliere gli emendamenti all'articolo 4, che comprometterebbero il regolamento sulle indicazioni nutrizionali, ma di poter considerare positivamente determinate esenzioni nella misura in cui riguardino prodotti tradizionali e di base che svolgono un importante ruolo dietetico. Il commissario ha aggiunto che le indicazioni nutrizionali sono formulate esclusivamente su iniziativa dei fabbricanti a fini di vendita e quindi, qualora i prodotti venissero commercializzati sulla base di tali indicazioni, i profili nutrizionali fornirebbero ai consumatori informazioni alimentari equilibrate;
- ha affermato che si dovrebbero fornire ai cittadini informazioni oneste ed esaurienti sui prodotti, che il fatto di consentire indicazioni ingannevoli è sleale nei confronti dei consumatori e dei cittadini e che i principi fondamentali del regolamento restano validi e pertinenti;
- ha concluso facendo riferimento alla necessità di disporre di una valida base per tutelare i consumatori e stimolare l'innovazione nel settore alimentare.

Christel SCHALDEMOSE (S&D, DK), relatrice della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori:

- ha osservato che i consumatori dovrebbero disporre delle informazioni di cui hanno bisogno;
- ha sottolineato che il regolamento in questione dovrebbe assicurare il corretto funzionamento del mercato interno;
- si è detta d'accordo sui quattro principi di base, ma ritiene, come la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, che il regolamento debba essere uno strumento per i consumatori e non per l'industria.

Marc TARABELLA (S&D, BE), relatore della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, ha espresso la sua contrarietà per il rifiuto dei servizi del PE di accogliere la richiesta di voto per parti separate sull'emendamento 101 (paese d'origine o luogo di provenienza), trattandosi di una questione sostanziale.

Parlando a nome del gruppo politico PPE, Peter LIESE (PPE, DE) ha ringraziato la relatrice e si è detto d'accordo su una migliore etichettatura dei prodotti alimentari, su disposizioni cogenti in materia di prodotti d'imitazione e sulla necessità di un regime uniforme per le indicazioni nutrizionali.

A nome del gruppo S&D Glenis WILLMOTT (S&D, UK):

- ha sottolineato il carattere controverso e la complessità della materia in esame;
- ha posto l'accento sugli aspetti sanitari connessi con i prodotti alimentari, fra cui figurano l'obesità, le cardiopatie, il diabete, l'aumento del rischio di tumore, gli ictus cerebrali, le malattie epatiche e la depressione, sottolineando al contempo che i contenuti nutrizionali darebbero semplicemente ai consumatori una maggiore consapevolezza;
- ha proposto, per i prodotti alimentari trasformati complessi quali i pasti pronti, i cereali per la prima colazione e gli alimenti preparati prodotti su scala industriale, un sistema di codice a colori per informare i consumatori sul contenuto basso, medio o alto di sale, grassi e zuccheri del prodotto, evitando però di dare un giudizio sul prodotto stesso;
- ha sottolineato che questo sistema di codice a colori non si applicherebbe al pane tedesco, al burro, ai formaggi, o al succo di frutta e nemmeno all'alcole tedesco;
- ha esortato a sostenere la menzione obbligatoria del paese d'origine sull'etichetta, specialmente per singoli prodotti (manzo, pesce, frutta e verdure fresche) e per alcuni ingredienti dei prodotti trasformati (carni, pollame e pesce nei prodotti alimentari trasformati).

Parlando a nome del gruppo ALDE/ADLE, (Gerben-Jan GERBRANDY ALDE/ADLE, NL):

- ha ringraziato il commissario per le spiegazioni fornite e la relatrice per il lavoro da lei svolto;
- ha sottolineato che è difficile cambiare il modo di vita di milioni di individui e che, benché il regolamento proposto non sia superfluo, l'obiettivo da prefiggersi dovrebbe essere di tipo educativo;
- ha concluso che si dovrebbe trovare un compromesso, così da fornire le informazioni necessarie senza forzare i comportamenti.

Parlando a nome del gruppo Verts/ALE, Carl SCHLYTER (Verts/ALE, SE):

- ha sottolineato che le esigenze dei consumatori sono diverse;
- ha osservato che sui prodotti dovrebbero figurare indicazioni del loro contenuto calorico e di zucchero, nonché considerazioni relative al benessere degli animali;
- ha affermato che le bevande alcoliche non dovrebbero avere un trattamento diverso.

Parlando a nome del gruppo ECR, Struan STEVENSON (ECR, UK):

- ha sottolineato che i consumatori hanno il diritto di conoscere l'origine dei prodotti alimentari che acquistano, ma che nel caso degli alimenti trasformati ciò causa notevoli difficoltà e richiede un costante adeguamento delle etichette, con oneri finanziari e costi dei rifiuti di imballaggio che ricadrebbero sul consumatore, ed ha quindi chiesto una valutazione d'impatto;
- ha chiesto di sostenere l'emendamento 254.

Parlando a nome del gruppo GUE/NGL, Kartika Tamara LIOTARD (GUE/NGL, NL):

- ha osservato che l'Europa deve decidere tra industria alimentare e cittadini e che l'etichettatura e un sistema a semaforo chiaro sono nell'interesse del consumatore;
- ha affermato che se si è trovata un'intesa sul codice a colori per gli elettrodomestici, la si dovrebbe cercare anche per i prodotti alimentari.

Parlando a nome del gruppo EFD, Giancarlo SCOTTÀ (EFD, IT):

- si è chiesto se si sia tenuto conto della volontà dei consumatori ed ha sottolineato che si dovrebbe effettuare un nuovo sondaggio per stabilire cosa vogliono i consumatori prima di imporre una nuova normativa;
- ha detto che il "sistema a semaforo" è oltremodo semplicistico e fuorviante.

Csanád SZEGEDI (NI, HU):

- ha detto che i consumatori dovrebbero essere correttamente informati e per questo motivo sostiene la menzione obbligatoria dell'origine dei prodotti;
- ha chiesto che sulle etichette siano menzionati sia i fabbricanti che i distributori;
- si è detto favorevole ad un sistema uniforme a colori obbligatorio, benché lo ritenga insufficiente.

Pilar AYUSO (PPE, ES):

- ha osservato che la difficoltà nasce dalla necessità di un'etichettatura equilibrata che contenga le informazioni appropriate pur non essendo esaustiva;

- è d'accordo con la relatrice sulla questione dei profili nutrizionali, soprattutto in considerazione del fatto che la Commissione non è stata in grado di stabilire tali profili prima del 19 gennaio 2009, come prescritto dal regolamento (CE) n. 1924/2006;
- ha manifestato la sua perplessità riguardo alla coesistenza di norme di etichettatura nazionali, che è contraria al buon funzionamento del mercato interno;
- ha rilevato che la normativa in vigore già prescrive che sia indicato il paese di origine quando la mancata indicazione risulti ingannevole;
- ha affermato che le norme sull'uso di diverse lingue si sono dimostrate efficaci.

Nessa CHILDERS (S&D, IR):

- ha messo in luce gli aspetti sanitari connessi con i prodotti alimentari, fra cui il sovrappeso e l'obesità, il diabete, l'ictus cerebrale e la cardiopatia, ed ha osservato che l'attuale sistema di etichettatura è complesso, ingannevole e dà luogo a fraintendimenti;
- si è espressa a favore di un'"etichettatura dei prodotti alimentari a semaforo", che ritiene semplice, universalmente comprensibile e trasparente;
- ha esortato a sostenere l'etichettatura degli alcolici.

Corinne LEPAGE (ALDE, FR):

- ha dichiarato che il sistema del codice a colori rappresenta una semplificazione, veicola informazioni, non comporta divieti ed è stato chiesto dalle associazioni di consumatori;
- ha sottolineato che bisogna scegliere tra protezione della salute del pubblico e dei consumatori e gruppi di pressione, e che il suo gruppo intende promuovere l'informazione dei consumatori, soprattutto perché è quanto reclamano anche gli organismi di sicurezza sociale ed i professionisti della sanità.

Satu HASSI (Verts/ALE):

- ha posto in rilievo gli aspetti sanitari connessi con i prodotti alimentari, fra cui l'obesità e il diabete;
- si è detta favorevole all'uso del sistema a semaforo, se non a livello dell'Unione europea, quanto meno da parte degli Stati membri;
- ha chiesto che l'etichettatura menzioni obbligatoriamente la presenza di grassi trans, essendone comprovata la nocività.

James NICHOLSON (ECR, UK):

- si è congratulato con la relatrice;
- si è detto favorevole all'indicazione dell'origine nell'etichettatura, sottolineando al contempo che occorre chiarire cosa si intende per "indicazione dell'origine nell'etichettatura" ed ha espresso il suo sostegno alla relatrice;
- ha chiesto di impiegare il tempo prima della seconda lettura per effettuare una valutazione d'impatto sui costi e sulle ripercussioni del regolamento.

Diane DODDS (NI, UK):

- ha messo in guardia contro il sovraccarico di informazioni nel sistema di etichettatura ed il rischio di informazioni incomprensibili;
- ha detto di sostenere l'indicazione del paese di origine nell'etichettatura, ma ha chiesto che i sistemi adottati garantiscano condizioni di parità per le comunità e le industrie dell'UE;
- ha esortato a limitare le inutili lungaggini burocratiche.

Françoise GROSSETÊTE (PPE, FR):

- si è detta contraria all'emendamento che sopprime i profili nutrizionali, in quanto essi sono destinati a stabilire se un determinato alimento possa o meno recare indicazioni sulla salute;
- si è detta contraria all'emendamento sull'etichettatura della carne proveniente da macellazione rituale in quanto stigmatizza gruppi religiosi ed ha gravi conseguenze economiche per i produttori locali;
- ha osservato che il sistema del codice a colori stigmatizzerebbe i prodotti.

Andres PERELLÒ RODRÍGUEZ (S&D, ES):

- ha sottolineato che l'etichettatura dovrebbe essere un ausilio e non una fonte di confusione per i consumatori, e quindi ha chiesto che nell'etichettatura siano menzionati i grassi, gli zuccheri, i grassi trans, le sostanze che incidono sul colesterolo e l'obesità, aggiungendo che l'indicazione dell'origine nell'etichettatura non dovrebbe mai creare confusione;
- si è detto favorevole alle GDA (quantità giornaliere indicative) piuttosto che al sistema a semaforo.

Chris DAVIES (ALDE/ADLE, UK):

- si è detto favorevole al sistema a semaforo, alla menzione del paese di origine nell'etichettatura e ad una maggiore informazione sulle bevande alcoliche;

- ha detto che l'Autorità europea per la sicurezza alimentare è sommersa da decine di migliaia di domande di indicazioni sulla salute presentate da ditte e sulle quali la Commissione non ha espresso un parere.

Emma McCLARKIN (ECR, UK):

- ha sottolineato che occorre soffermarsi solo sulle questioni importanti ed essenziali;
- si è detta contraria al sistema di etichettatura a semaforo in quanto semplifica eccessivamente i profili nutrizionali;
- ha affermato che si dovrebbero fornire informazioni sull'origine e sulla composizione (in particolare informazioni di tipo allergenico), ma non su quali alimenti si possano o non si possano mangiare.

Bogusław SONIK (EPP, PL):

- si è dichiarato preoccupato per le informazioni obbligatorie sul paese d'origine;
- ha dichiarato che l'etichettatura è un modo di educare la gente, ma si dovrebbero promuovere campagne di sensibilizzazione;
- si è espresso contro il sistema di codificazione cromatica.

Karin KADENBACH (S&D, AT) ha sottolineato il fatto che i consumatori hanno bisogno di cibi sani, si è espressa a favore dell'indicazione sull'etichetta del paese d'origine e dei profili nutrizionali e ha caldeggiato la promozione di campagne di sensibilizzazione.

Jacek Olgierd KURSKI (ECR, PL):

- ha posto l'accento sul grande interesse che questa normativa riveste per gli elettori dato che le scelte dei consumatori sono influenzate dall'etichettatura;
- si è espresso a favore dell'indicazione sull'etichetta del paese d'origine, anche per i prodotti alimentari trasformati;
- si è espresso a favore dell'indicazione del contenuto alcolico sull'etichetta, che dovrebbe riportarne ingredienti e valori nutrizionali.

Paolo BARTOLOZZI (EPP, IT):

- ha sottolineato che l'importante è prevenire l'etichettatura ingannevole dei prodotti;
- si è rallegrato del fatto che la proposta della Commissione armonizzerà le diverse normative attualmente in vigore che comportano distorsioni della concorrenza;

José Manuel FERNANDES (EPP, PT):

- ha dichiarato che la vendita diretta di prodotti regionali da parte dei produttori locali dovrebbe essere esclusa dal campo di applicazione del regolamento dato che tali prodotti sono fondamentali per la diversità e la specificità territoriale e non dovrebbero essere stigmatizzati con un approccio paternalistico che in nessun caso impedirebbe ai suoi elettori di consumare *pica no chão, arroz de cabidela, caldo verde, cozido à portuguesa*;
- ha affermato di appoggiare il relatore.

Mairead McGUINNESS (EPP, IR):

- ha caldeggiato l'indicazione sull'etichetta del paese d'origine, dimostratasi efficace con l'etichettatura delle carni bovine;
- ha sottolineato che sia per la "segnaletica semaforica" che per le GDA occorre una discussione molto più approfondita, perché etichette e avvertimenti espliciti esistono già per prodotti come le sigarette ma non per questo la gente smette di fumare, e ha quindi caldeggiato la prosecuzione dei lavori oltre la prima lettura.

Herbert DORFMANN (EPP, IT):

- ha sottolineato che i prodotti artigianali locali, e i prodotti commercializzati nei punti vendita aziendali, hanno contenuti di zuccheri e grassi difficili da quantificare e dovrebbero essere esclusi dal campo di applicazione del regolamento;
- ha messo l'accento sul fatto che con i mercati agricoli locali, promossi con fondi dell'Unione, si era stabilito un legame diretto tra agricoltori e consumatori più importante dei dati riportati sull'etichetta che ha inoltre contribuito a ridurre le distanze percorse dai prodotti alimentari.

Richard SEEBER (EPP, AT) ha messo in evidenza il fatto che i prodotti alimentari non sono merci comuni, ha difeso l'indicazione sull'etichetta del paese d'origine e ha chiesto informazioni alla Commissione circa il finanziamento dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare.

Anja WEISGERBER (EPP, DE) ha dichiarato che i valori nutrizionali aiutano i consumatori a prendere le decisioni appropriate, ha sollecitato l'etichettatura dei prodotti contraffatti e si è espressa contro la "segnaletica semaforica".

Csaba Sándor TABAJDI (S&D, HU) si è espresso a favore della "segnaletica semaforica", ha dichiarato che per i prodotti tradizionali l'etichettatura obbligatoria dovrebbe applicarsi soltanto a determinate categorie e che la menzione del paese d'origine sull'etichetta dovrebbe essere subordinata a talune condizioni.

Giovanni LA VIA (EPP, IT) ha caldeggiato regole chiare in materia di etichettatura e ha chiesto il sostegno dell'Assemblea per l'emendamento 351 sull'origine delle materie prime e dei prodotti trasformati "monoingrediente".

Frédérique RIES (ALDE, BE):

- si è espressa a favore dell'indicazione obbligatoria del paese d'origine sull'etichetta, come esiste già per pesci, frutta, verdura e carne di manzo;
- ha criticato le disposizioni che non contribuiscono a proteggere gli investimenti delle PMI innovative, come quelle dell'articolo 14 della proposta di regolamento in esame;
- ha chiesto il parere della Commissione sull'emendamento relativo all'indicazione sull'etichetta della macellazione rituale che, avendo l'effetto di una stigmatizzazione, diventerebbe controproduttiva.

Anna ROSBACH (EFD, DK) ha chiesto trasparenza e leggibilità delle informazioni fornite nelle etichette per evitare di ingannare i consumatori e distruggere posti di lavoro in Europa.

Anna Maria CORAZZA BILDT (EPP, SE):

- si è dichiarata contraria a qualsiasi indicazione ingannevole sulle etichette e ha sottolineato la diversità degli stili di vita e delle aspettative di salute della gente;
- ha messo in evidenza la necessità che l'industria alimentare si assuma la sua parte di responsabilità perché ciò di cui si nutrono i consumatori è una questione di salute.

Kriton ARSENIS (S&D, EL) si è pronunciato a favore dell'etichettatura obbligatoria e ha chiesto che venga appoggiato l'emendamento 263 sull'indicazione obbligatoria della presenza di olio di palma, dato che il suo processo di produzione è causa di deforestazione.

Franz OBERMAYR (NI, AT):

- ha sottolineato l'importanza del problema del sovrappeso e dell'obesità e quindi della necessità di conoscere le quantità di grassi, zuccheri e sale ingeriti;
- ha sottolineato l'importanza della necessità di conoscere l'origine dei prodotti, anche di quelli trasformati, un'indicazione che nella situazione attuale è ingannevole.

Christa KLAB (EPP, DE):

- ha sottolineato che la questione non è quella della disponibilità delle informazioni, risolta grazie ad Internet, ma della loro accuratezza e comprensibilità;
- ha caldeggiato una migliore educazione piuttosto che un'etichettatura dettagliata;
- ha appoggiato un'etichettatura dettagliata e chiara per i prodotti contraffatti.

Edite ESTRELA (S&D, PT):

- ha caldeggiato un'etichettatura chiara ed efficace e l'indicazione dell'origine e del tenore di grassi, zuccheri e sale;
- ha posto l'accento sul fatto che sia il vino che i prodotti tradizionali a dimensione culturale legati a particolari zone geografiche dell'Europa dovrebbero essere esclusi dal campo di applicazione del regolamento.

Oreste ROSSI (EFD, IT) ha difeso l'indicazione sull'etichetta del paese d'origine e un'etichettatura utile, ricordando che si dovrebbero limitare al massimo le distanze percorse dai prodotti alimentari.

Rareş-Lucian NICULESCU (EPP, RO):

- si è dichiarato d'accordo con l'on. Françoise GROSSETÊTE, contraria all'emendamento sull'indicazione della macellazione rituale sull'etichetta;
- si è dichiarato d'accordo con l'on. Herbert DORFMANN sull'esclusione dal campo di applicazione del regolamento dei prodotti artigianali locali e dei prodotti smerciati nei punti vendita aziendali;
- ha appoggiato l'emendamento 351 sull'origine delle materie prime e dei prodotti trasformati "monoingrediente".

Jaroslav PAŠKA (EFD, SK) ha elogiato il lavoro del relatore e ha sottolineato che il contenuto delle etichette dovrebbe essere leggibile, oggettivo e veritiero e i distributori dovrebbero esserne responsabili.

Gilles PARGNEAUX (S&D, FR):

- ha posto l'accento sul fatto che aggiornare, semplificare e precisare le norme di etichettatura è un obbligo verso i cittadini europei essendo stata evidenziata da recenti indagini la sfiducia dei consumatori riguardo alla sicurezza alimentare;
- si è pronunciato a favore di un codice cromatico che sarebbe accompagnato da un riferimento ai valori nutrizionali espressi in percentuale;
- si è dichiarato contrario alla dichiarazione nutrizionale obbligatoria per il vino e gli alcoli e ha invece caldeggiato al riguardo un regolamento UE specifico entro i prossimi tre anni invece dei cinque proposti dalla Commissione.

Miroslav MIKOLÁŠIK (EPP, SK) ha elogiato il lavoro del relatore, ha ricordato che molte malattie sono provocate da diete povere e si è dichiarato contrario alla "segnaletica semaforica" per la sua superficialità poiché ai consumatori si dovrebbe dire cosa stanno mangiando e non cosa dovrebbero mangiare.

Il Commissario John DALLI ha chiuso il dibattito:

- affermando che la disponibilità su tutti i prodotti alimentari di informazioni sugli allergeni, l'etichettatura nutrizionale nella parte anteriore dell'imballaggio, con l'approvazione di un'ulteriore etichettatura da parte degli Stati membri, l'introduzione di criteri di leggibilità misurabili e un'informazione bilanciata circa la salute dei consumatori sono questioni fondamentali;
- riaffermando di sostenere fermamente i profili nutrizionali e dichiarando che la Commissione non può accettarne l'eliminazione dal "regolamento sulle dichiarazioni";
- annunciando una relazione di carattere non legislativo sui finanziamenti dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare, che sarà pronta dopo l'estate 2010;
- in risposta all'on. Chris DAVIES, precisando che a seguito della richiesta di revisione da parte degli Stati membri avanzata dalla Commissione il numero di dichiarazioni era sceso da 44000 a 4000, il che significa che un primo lotto era stato completato dall'EFSA ed è ora sottoposto al riesame della Commissione e il secondo è a buon punto presso l'EFSA;

- ricordando che la Commissione aveva proceduto a ampie consultazioni delle parti interessate e a una valutazione d'impatto sul terreno soppesando costi e benefici delle diverse possibili opzioni, contrariamente ad alcuni emendamenti presentati dai deputati su un'etichettatura supplementare;
- ringraziando il relatore e i deputati e ricordando che tra breve la posizione della Commissione sugli emendamenti sarà resa disponibile all'assemblea.

III. VOTAZIONE

Nella votazione in seduta plenaria del 16 giugno 2010 il Parlamento europeo ha adottato gli emendamenti 1-21, 24, 26-32, 34-35, 37-50, 52-63, 66-73, 75-77, 79-84, 86, 88-89, 92-100, 102-109, 111-119, 122-127, 129, 130, 132-145, 149, 151-153, 155, 156, 158-162, 165, 168-170, 172-179, 181, 185-188, 194, 197-205, 206-209, 211-232, 234-239, 241-243, 245-248, 255, 263, 265, 275, 276, 279, 285, 292-294, 298-301, 305, 307, 309, 316-317, 319, 322, 328-334, 336-341 e 346-350. Ha inoltre adottato la prima parte dell'emendamento 78 e dell'emendamento 101, la corrispondente prima parte dell'emendamento 313 e le corrispondenti parti degli emendamenti 146, 184 e 326. L'emendamento 117 è stato ritirato e gli emendamenti 182 e 183 annullati.

Il testo degli emendamenti adottati e la risoluzione legislativa del Parlamento europeo sono allegati alla presente nota.

Informazione dei consumatori sui generi alimentari *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 giugno 2009 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla fornitura di informazioni alimentari ai consumatori (COM(2008)0040 – C6-0052/2008 – 2008/0028(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento e al Consiglio (COM(2008)0040),
 - visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6–0052/2008),
 - vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo "Ripercussioni dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona sulle procedure decisionali interistituzionali in corso" (COM(2009)0665),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 3, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 18 settembre 2008¹,
 - visto l'articolo 55 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e i pareri della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A7–0109/2010),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

¹ GU C 77 del 31.3.2009, pag. 81.

Emendamento 1

Proposta di regolamento Considerando 2

Testo della Commissione

(2) La libera circolazione di alimenti sicuri **e sani** costituisce un aspetto essenziale del mercato interno e contribuisce in modo significativo alla salute e al benessere dei cittadini, nonché alla realizzazione dei loro interessi sociali ed economici.

Emendamento

(2) La libera circolazione di alimenti sicuri costituisce un aspetto essenziale del mercato interno e contribuisce in modo significativo alla salute e al benessere dei cittadini, nonché alla realizzazione dei loro interessi sociali ed economici. ***Il presente regolamento gioverà sia agli interessi del mercato interno, garantendo la semplificazione e la certezza giuridica nonché la riduzione degli oneri amministrativi, sia al cittadino, imponendo una etichettatura obbligatoria, chiara, comprensibile e leggibile dei prodotti alimentari.***

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando 3

Testo della Commissione

(3) Per ottenere un elevato livello di tutela della salute dei consumatori e garantire il loro diritto all'informazione, si deve garantire che i consumatori siano adeguatamente informati sugli alimenti che consumano. Le scelte **dei consumatori** possono essere influenzate, tra l'altro, da considerazioni di salute, economiche, ambientali, sociali ed etiche.

Emendamento

(3) Per ottenere un elevato livello di tutela della salute dei consumatori e garantire il loro diritto all'informazione, si deve garantire che i consumatori siano adeguatamente informati sugli alimenti che consumano. Le scelte **di acquisto** possono essere influenzate, tra l'altro, da considerazioni di salute, economiche, ambientali, sociali ed etiche.

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando 9

Testo della Commissione

(9) Anche se gli obiettivi originari e i principali componenti dell'attuale legislazione sull'etichettatura continuano ad essere validi, è necessario che essa sia razionalizzata al fine di agevolarne **il rispetto** e aumentare la **chiarezza** per le parti interessate, modernizzandola allo scopo di tenere conto dei nuovi sviluppi nel settore delle informazioni alimentari.

Emendamento

(9) Anche se gli obiettivi originari e i principali componenti dell'attuale legislazione sull'etichettatura continuano ad essere validi, è necessario che essa sia razionalizzata al fine di agevolarne **l'applicazione** e aumentare la **certezza giuridica** per le parti interessate, modernizzandola allo scopo di tenere conto dei nuovi sviluppi nel settore delle informazioni alimentari.

Emendamento 4
Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione

(10) Vi è un sempre maggiore interesse del pubblico nel rapporto tra l'alimentazione e la salute e la scelta di una dieta adeguata alle esigenze individuali. Nel Libro bianco riguardante una strategia europea sugli aspetti sanitari connessi all'alimentazione, al sovrappeso e all'obesità si segnala che l'etichettatura nutrizionale è **uno strumento importante** per informare i consumatori sulla composizione degli alimenti e aiutarli ad adottare decisioni consapevoli. La strategia *comunitaria* di politica dei consumatori 2007-2013 ha sottolineato che consentire ai consumatori di effettuare scelte informate è essenziale per garantire al tempo stesso una concorrenza efficace e il benessere dei consumatori stessi. La conoscenza dei principi base della nutrizione e un'adeguata informazione nutrizionale sugli alimenti aiuterebbe in particolare i consumatori nell'adozione di tali decisioni.

Emendamento

(10) Vi è un sempre maggiore interesse del pubblico **in generale** nel rapporto tra l'alimentazione e la salute e la scelta di una dieta adeguata alle esigenze individuali. Nel Libro bianco *della Commissione* riguardante una strategia europea sugli aspetti sanitari connessi all'alimentazione, al sovrappeso e all'obesità, si segnala che l'etichettatura nutrizionale è **uno dei metodi** per informare i consumatori sulla composizione degli alimenti e aiutarli ad adottare decisioni consapevoli. **Le campagne di educazione e informazione sono un meccanismo importante per migliorare la comprensione delle informazioni alimentari da parte dei consumatori.** La strategia *dell'Unione europea in materia* di politica dei consumatori 2007-2013 ha sottolineato che consentire ai consumatori di effettuare scelte informate è essenziale per garantire al tempo stesso una concorrenza efficace e il benessere dei consumatori stessi. La conoscenza dei principi base della nutrizione e un'adeguata informazione nutrizionale sugli alimenti aiuterebbe in particolare i consumatori nell'adozione di tali decisioni. **Inoltre è ragionevole e giusto che i consumatori possano ricorrere ad una fonte imparziale di informazioni negli Stati membri per chiarire singole questioni nutrizionali. Pertanto, gli Stati membri dovrebbero istituire linee dirette adeguate al cui finanziamento potrebbe contribuire il settore alimentare.**

Emendamento 5
Proposta di regolamento

Considerando 14

Testo della Commissione

(14) Per seguire un approccio completo ed evolutivo *delle* informazioni fornite ai consumatori sugli alimenti che essi consumano, si deve stabilire una definizione generale della legislazione in materia d'informazione alimentare che comprenda norme di carattere orizzontale e specifico, nonché una definizione generale delle informazioni alimentari che comprenda le informazioni fornite utilizzando anche strumenti diversi dall'etichetta.

Emendamento 6
Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione

(15) Le regole **comunitarie** devono applicarsi unicamente alle imprese la cui natura implica una certa continuità delle attività e un certo grado di organizzazione. Operazioni quali la **manipolazione**, il servizio, la vendita di prodotti alimentari da parte di privati a titolo occasionale durante **manifestazioni** – vendite di beneficenza, fiere o riunioni locali – non rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento.

Emendamento 7
Proposta di regolamento
Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(14) Per seguire un approccio completo ed evolutivo *alle* informazioni fornite ai consumatori sugli alimenti che essi consumano, si dovrebbe stabilire una definizione generale della legislazione in materia d'informazione sui prodotti alimentari che comprenda norme di carattere orizzontale e specifico, nonché una definizione generale delle informazioni sui prodotti alimentari **e dell'educazione alimentare** che comprenda le informazioni fornite utilizzando anche strumenti diversi dall'etichetta.

Emendamento

(15) Le regole **dell'Unione** dovrebbero applicarsi unicamente alle imprese la cui natura implica una certa continuità delle attività e un certo grado di organizzazione. Operazioni quali la **consegna di prodotti alimentari a terzi**, il servizio **di vivande e** la vendita di prodotti alimentari da parte di privati a titolo occasionale, **ad esempio** durante vendite di beneficenza, fiere o riunioni locali, **nonché la vendita di prodotti alimentari nelle diverse forme di commercializzazione diretta dei prodotti agricoli** non rientrano *nell'ambito* di applicazione del presente regolamento. **Al fine di evitare oneri eccessivi, soprattutto per le piccole e medie imprese del settore dell'artigianato alimentare e della commercializzazione alimentare diretta, ivi compresa la ristorazione di collettività, è opportuno che i prodotti preimballati non siano esclusi dagli obblighi di etichettatura.**

Emendamento

(15 bis) I servizi di ristorazione forniti da

imprese di trasporto dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione del presente regolamento solo qualora siano offerti su tratte che collegano due punti all'interno del territorio dell'Unione.

Emendamento 285
Proposta di regolamento
Considerando 15 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

15 ter. I servizi di ristoro proposti dai cinema – escluse le PMI – rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento se gli alimenti sono confezionati sul luogo di vendita in imballaggi standardizzati, dalla capacità predeterminata, e quindi se la quantità e il contenuto finali degli alimenti o delle bevande sono definiti e misurabili.

Emendamento 8
Proposta di regolamento

Considerando 16

Testo della Commissione

(16) La legislazione sulle informazioni alimentari *deve offrire una flessibilità sufficiente per mantenersi aggiornata sui* nuovi requisiti in materia d'informazione ritenuti necessari dai consumatori e garantire *l'equilibrio tra la protezione del mercato interno e le differenze nella percezione dei consumatori e degli Stati membri.*

Emendamento 9
Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione

(17) *La considerazione principale per richiedere* informazioni alimentari obbligatorie *deve essere* quella di consentire ai consumatori di *identificare e di fare un uso adeguato di un alimento e di effettuare scelte adatte* alle esigenze *dietetiche* individuali.

Emendamento 10
Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione

(18) Affinché la legislazione sulle informazioni alimentari possa adattarsi alle mutevoli necessità dei consumatori per quanto riguarda tali informazioni, *qualunque considerazione sulla necessità di informazioni alimentari obbligatorie deve tenere conto dell'interesse che ha chiaramente dimostrato la maggior parte* dei consumatori *nella diffusione di determinate informazioni.*

Emendamento

(16) La legislazione sulle informazioni alimentari *dovrebbe basarsi anche sui* nuovi requisiti in materia d'informazione ritenuti necessari dai consumatori e garantire *che l'innovazione nel settore dei prodotti alimentari non sia bloccata. La possibilità di informazioni supplementari facoltative fornite dalle imprese alimentari garantisce ulteriore flessibilità.*

Emendamento

(17) *La finalità del pretendere* informazioni alimentari obbligatorie è quella di consentire ai consumatori di *operare una decisione di acquisto consapevole e conforme* alle *proprie* esigenze *e gusti* individuali.

Emendamento

(18) Affinché la legislazione sulle informazioni alimentari possa adattarsi alle mutevoli necessità dei consumatori per quanto riguarda tali informazioni *e per evitare inutili rifiuti di imballaggio, l'etichettatura obbligatoria dei prodotti alimentari dovrebbe limitarsi a riportare le informazioni di base, che risultano essere di grande interesse* per la *maggioranza* dei consumatori.

Emendamento 11
Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione

(19) Tuttavia, nuovi requisiti obbligatori in materia di informazioni alimentari *debbono* essere stabiliti solo laddove ciò sia necessario, in conformità con i principi di sussidiarietà, proporzionalità e sostenibilità.

Emendamento 12
Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione

(20) Le norme sulle informazioni alimentari *devono* proibire *l'utilizzazione di informazioni che possono* indurre in errore il consumatore o *attribuire proprietà medicinali agli alimenti*. Per essere efficace, tale divieto *deve* applicarsi anche alla pubblicità e alla presentazione degli alimenti.

Emendamento 13
Proposta di regolamento
Considerando 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento 14
Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione

(21) Per evitare la frammentazione delle norme relative alla responsabilità degli operatori del settore alimentare *rispetto*

Emendamento

(19) Tuttavia, nuovi requisiti obbligatori in materia di informazioni alimentari *o di nuove forme di presentazione delle stesse dovrebbero* essere stabiliti solo laddove ciò sia necessario, in conformità con i principi di sussidiarietà, proporzionalità, *trasparenza* e sostenibilità.

Emendamento

(20) *In aggiunta alle regole già vigenti in materia di pubblicità ingannevole*, le norme sulle informazioni alimentari *dovrebbero* proibire *l'indicazione di ogni particolare che possa* indurre in errore il consumatore *soprattutto per quanto concerne il tenore energetico, la provenienza o la composizione dell'alimento*. Per essere efficace, tale divieto *dovrebbe* applicarsi anche alla pubblicità e alla presentazione degli alimenti.

Emendamento

(20 bis) *Si sostiene che il consumo di alcuni prodotti abbia determinati effetti benefici sulla salute. Tali dichiarazioni dovrebbero essere espresse in modo che gli effetti dell'uso di tali prodotti siano misurabili e verificabili.*

Emendamento

(21) Per evitare la frammentazione delle norme relative alla responsabilità degli operatori del settore alimentare *in caso di*

alle informazioni alimentari, *è opportuno chiarire* le responsabilità di tali operatori in questo ambito.

informazioni alimentari *scorrette, ingannevoli o mancanti, è essenziale stabilire in modo chiaro* le responsabilità di tali operatori in questo ambito. *Fatto salvo l'articolo 19 del regolamento (CE) n. 178/2002, è opportuno che gli operatori del settore alimentare responsabili di attività di vendita al dettaglio o distribuzione che non incidono sulle informazioni relative ai prodotti alimentari intervengano immediatamente quando apprendono che tali informazioni non sono conformi alle disposizioni del presente regolamento.*

Emendamento 15
Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione
(22) *Deve essere* elaborato un elenco comprendente tutte le informazioni obbligatorie che, *in linea di principio*, devono essere fornite in rapporto con tutti gli alimenti destinati al consumatore finale e alle collettività. Tale elenco *deve* mantenere le informazioni già richieste conformemente alla legislazione vigente, che sono generalmente considerate come un prezioso acquis per l'informazione destinata ai consumatori.

Emendamento 16
Proposta di regolamento
Considerando 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento
(22) *Dovrebbe essere* elaborato un elenco comprendente tutte le informazioni obbligatorie che devono essere fornite in rapporto con tutti gli alimenti destinati al consumatore finale e alle collettività. Tale elenco *dovrebbe* mantenere le informazioni già richieste conformemente alla legislazione vigente, che sono generalmente considerate come un prezioso acquis per l'informazione destinata ai consumatori.

Emendamento
(22 bis) *Le nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione possono svolgere un ruolo importante nella trasmissione di informazioni complementari ai consumatori. Infatti, esse consentono uno scambio di informazioni rapido e senza spese. Si può immaginare che i consumatori possano disporre di informazioni complementari attraverso terminali collocati nei supermercati che, attraverso la lettura di codici a barre, fornirebbero informazioni sul prodotto. Analogamente, si può prevedere che i consumatori possano avere accesso a informazioni*

complementari attraverso una pagina messa a loro disposizione su Internet.

Emendamento 17
Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione

(23) Per tenere conto dei cambi e dei progressi nell'ambito delle informazioni alimentari, dev'essere prevista la modifica dell'elenco delle informazioni obbligatorie aggiungendo o eliminando dettagli e consentendo che alcuni di tali dettagli siano disponibili attraverso strumenti alternativi. La consultazione delle parti interessate deve facilitare modifiche tempestive e precise dei requisiti in materia d'informazione alimentare.

Emendamento 18
Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione

(24) Determinati ingredienti o altre sostanze, quando sono utilizzati nella produzione di alimenti e sono presenti nel prodotto finito, possono provocare allergie o intolleranze *nei consumatori, e alcune di queste allergie o intolleranze costituiscono un pericolo* per la salute delle persone colpite. È importante fornire informazioni sulla presenza di additivi alimentari, ausiliari di fabbricazione e altre sostanze con effetti allergenici, in modo da consentire ai consumatori che soffrono di allergie o intolleranze alimentari di *adottare decisioni sicure e informate.*

Emendamento 19
Proposta di regolamento
Considerando 25

Emendamento

soppresso

Emendamento

(24) Determinati ingredienti o altre sostanze, quando sono utilizzati nella produzione di alimenti e sono presenti nel prodotto finito, possono provocare allergie o intolleranze *e, in casi individuali, essere perfino nocivi* per la salute delle persone colpite. È *pertanto* importante fornire informazioni sulla presenza di additivi alimentari, ausiliari di fabbricazione e altre sostanze con effetti allergenici *scientificamente comprovati o di sostanze che aumentano il rischio di malattie*, in modo da consentire *soprattutto* ai consumatori che soffrono di allergie o intolleranze alimentari di *scegliere in modo mirato i prodotti per loro sicuri. Anche le tracce di tali sostanze dovrebbero essere indicate, affinché le persone con allergie più gravi possano compiere scelte sicure. È opportuno elaborare a tal fine regole comuni.*

Testo della Commissione

(25) Le etichette alimentari *devono* essere chiare e comprensibili per aiutare i consumatori che intendono effettuare scelte alimentari e dietetiche ***meglio informate***. Gli studi dimostrano che ***la*** leggibilità costituisce un elemento importante per far sì che l'informazione contenuta nell'etichetta influenzi al massimo il pubblico e che le ***piccole dimensioni dei caratteri*** sono una delle cause principali dell'insoddisfazione dei consumatori nei confronti delle etichette alimentari.

Emendamento 20
Proposta di regolamento
Considerando 26

Testo della Commissione

(26) Al fine di garantire la disponibilità di informazioni alimentari, è necessario ***prendere in considerazione tutte le forme in cui gli alimenti vengono forniti ai consumatori, compresa*** la vendita di alimenti mediante tecniche di comunicazione a distanza. Anche se è evidente che qualunque alimento fornito mediante la vendita a distanza deve rispettare gli stessi requisiti di informazione degli alimenti venduti nei negozi, è necessario chiarire che, in tali casi, le informazioni alimentari obbligatorie devono essere disponibili anche prima che sia effettuato l'acquisto.

Emendamento 21
Proposta di regolamento
Considerando 27 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(25) Le etichette alimentari *dovrebbero* essere chiare e comprensibili per aiutare i consumatori che intendono effettuare scelte alimentari e dietetiche ***mirate***. Gli studi dimostrano che ***una buona*** leggibilità costituisce un elemento importante per far sì che l'informazione contenuta nell'etichetta influenzi al massimo il pubblico e che le ***informazioni illeggibili sul prodotto*** sono una delle cause principali dell'insoddisfazione dei consumatori nei confronti delle etichette alimentari. ***Pertanto elementi quali il tipo di carattere, il colore e il contrasto dovrebbero essere considerati nella loro combinazione***.

Emendamento

(26) Al fine di garantire la disponibilità di informazioni alimentari, è necessario ***tenere conto della*** vendita di alimenti mediante tecniche di comunicazione a distanza. Anche se è evidente che qualunque alimento fornito mediante la vendita a distanza deve rispettare gli stessi requisiti di informazione degli alimenti venduti nei negozi, è necessario chiarire che, in tali casi, le informazioni alimentari obbligatorie devono essere disponibili anche prima che sia effettuato l'acquisto.

Emendamento

(27 bis) Conformemente alla risoluzione del Parlamento europeo, al parere del Comitato economico e sociale europeo¹, al lavoro della Commissione e ai timori che nutre il grande pubblico in relazione ai danni provocati dall'alcol in particolare

tra i giovani e i soggetti vulnerabili, la Commissione, di concerto con gli Stati membri, stabilisce una definizione per le bevande quali gli "alcopops" che sono specificamente rivolte a un pubblico giovanile. Per la loro natura alcolica, tali bevande devono essere soggette a norme di etichettatura più rigorose ed essere chiaramente separate dalle bevande rinfrescanti nei punti di vendita.

¹ *GU C 77 del 31.3.2009, pag. 73.*

Emendamento 309
Proposta di regolamento
Considerando 29

Testo della Commissione

(29) Le indicazioni relative al paese d'origine o al luogo di provenienza di un alimento dovrebbero essere fornite ogni volta che la loro assenza può indurre in errore i consumatori per quanto riguarda il reale paese d'origine o luogo di provenienza del prodotto. In altri casi, l'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza **viene lasciata alla valutazione degli operatori del settore alimentare. In tutti i casi, l'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza** dovrebbe essere fornita in modo tale da non trarre in inganno il consumatore e sulla base di criteri chiaramente definiti in grado di garantire condizioni eque di concorrenza per l'industria e di far sì che i consumatori comprendano meglio le informazioni relative al paese d'origine e al luogo di provenienza degli alimenti. Tali criteri non **devono applicarsi** ad indicatori collegati al nome o all'indirizzo dell'operatore del settore alimentare.

Emendamento 24
Proposta di regolamento
Considerando 30

Testo della Commissione

(30) **In alcuni casi**, gli operatori del settore alimentare **possono voler indicare** che l'origine di un alimento è la Comunità europea, in modo tale da richiamare l'attenzione dei consumatori sulle qualità

Emendamento

(29) Le indicazioni relative al paese d'origine o al luogo di provenienza di un alimento dovrebbero essere fornite **obbligatoriamente a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera i)** e ogni volta che la loro assenza può indurre in errore i consumatori per quanto riguarda il reale paese d'origine o luogo di provenienza del prodotto. In altri casi, l'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza dovrebbe essere fornita in modo tale da non trarre in inganno il consumatore e sulla base di criteri chiaramente definiti in grado di garantire condizioni eque di concorrenza per l'industria e di far sì che i consumatori comprendano meglio le informazioni relative al paese d'origine e al luogo di provenienza degli alimenti. Tali criteri non **si applicano** ad indicatori collegati al nome o all'indirizzo dell'operatore del settore alimentare.

Emendamento

(30) **Se** gli operatori del settore alimentare **indicano** che l'origine di un alimento è **l'Unione**, in modo tale da richiamare l'attenzione dei consumatori sulle qualità del loro prodotto e sugli standard di

del loro prodotto e sugli standard di produzione dell'Unione europea. **Anche** tali indicazioni devono essere conformi a criteri armonizzati.

Emendamento 26
Proposta di regolamento
Considerando 32

Testo della Commissione

(32) La dichiarazione nutrizionale di un alimento fa riferimento alle informazioni sulla presenza di calorie e di alcuni elementi nutritivi negli alimenti. La presentazione obbligatoria di informazioni sulle proprietà nutritive dovrebbe **aiutare ad agire** nell'ambito dell'educazione nutrizionale per il pubblico e garantire scelte alimentari informate.

produzione dell'Unione; tali indicazioni devono essere conformi a criteri armonizzati. **Lo stesso principio si applica per le eventuali indicazioni dello Stato membro.**

Emendamento

(32) La dichiarazione nutrizionale di un alimento fa riferimento alle informazioni sulla presenza di calorie e di alcuni elementi nutritivi **e ingredienti** negli alimenti. La presentazione obbligatoria di informazioni sulle proprietà nutritive **da apporre sulla parte anteriore e posteriore della confezione** dovrebbe **essere sostenuta da interventi degli Stati membri come il piano d'azione nutrizionale in quanto componente della propria politica sanitaria, che fornisca raccomandazioni specifiche** nell'ambito dell'educazione nutrizionale per il pubblico e garantire scelte alimentari informate

Emendamento 27
Proposta di regolamento
Considerando 33

Testo della Commissione

(33) Il Libro bianco della Commissione concernente una strategia europea sugli aspetti sanitari connessi all'alimentazione, al sovrappeso e all'obesità ha sottolineato alcuni elementi nutrizionali importanti per la salute pubblica. È quindi opportuno che i requisiti sulla presentazione obbligatoria di informazioni nutrizionali **tengano conto di tali elementi**.

Emendamento 28
Proposta di regolamento
Considerando 34

Testo della Commissione

(34) In generale, i consumatori non sono consapevoli del contributo potenziale delle bevande alcoliche alla loro dieta in generale. **È quindi opportuno garantire la fornitura di informazioni sul contenuto nutritivo in particolare delle miscele di bevande alcoliche.**

Emendamento 29
Proposta di regolamento
Considerando 35

Testo della Commissione

(35) A fini di coerenza della legislazione **comunitaria**, l'inserimento volontario di dichiarazioni nutrizionali relative alle proprietà salutari degli alimenti nelle etichette *dev'essere* conformi a quanto stabilito nel regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle dichiarazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari.

Emendamento 30
Proposta di regolamento
Considerando 36

Testo della Commissione

(36) Per evitare oneri non necessari **all'industria**, è opportuno esentare alcune

Emendamento

(33) Il Libro bianco della Commissione concernente una strategia europea sugli aspetti sanitari connessi all'alimentazione, al sovrappeso e all'obesità ha sottolineato alcuni elementi nutrizionali importanti per la salute pubblica. È quindi opportuno che i requisiti sulla presentazione obbligatoria di informazioni nutrizionali **siano conformi alle raccomandazioni del Libro bianco**.

Emendamento

(34) In generale, i consumatori non sono consapevoli del contributo potenziale delle bevande alcoliche alla loro dieta in generale. **Sarebbe pertanto utile se i produttori fornissero le informazioni sul contenuto energetico delle bevande alcoliche.**

Emendamento

(35) A fini **di certezza giuridica e** di coerenza della legislazione **dell'Unione**, l'inserimento volontario di dichiarazioni nutrizionali relative alle proprietà salutari degli alimenti nelle etichette *dovrebbe* essere conforme a quanto stabilito nel regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle dichiarazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari.

Emendamento

(36) Per evitare oneri non necessari **ai produttori di alimenti e agli operatori**

categorie di prodotti non trasformati o per i quali le informazioni nutrizionali non sono un fattore determinante per **la scelta dei consumatori** dall'obbligo di esibire **dichiarazioni nutrizionali**, a meno che l'obbligo di fornire tali informazioni non sia previsto da altre norme **comunitarie**.

commerciali, è opportuno esentare alcune categorie di prodotti non trasformati o per i quali le informazioni nutrizionali non sono un fattore determinante per **la decisione d'acquisto dei consumatori, ovvero la cui confezione è troppo piccola per potervi apporre l'etichetta obbligatoria**, dall'obbligo di **una dichiarazione nutrizionale**, a meno che l'obbligo di fornire tali informazioni non sia previsto da altre norme **dell'Unione**.

Emendamento 31
Proposta di regolamento
Considerando 37

Testo della Commissione

(37) Per interessare il consumatore medio ed essere conformi alle finalità informative cui devono corrispondere, **e considerato l'attuale livello di conoscenze relative alla nutrizione**, le informazioni fornite devono essere semplici e facilmente comprensibili. **La ricerca ha indicato che i consumatori ritengono utili, al momento di adottare decisioni di acquisto, le informazioni che si trovano nel principale campo visivo o nella "parte anteriore dell'imballaggio". Pertanto**, al fine di garantire che i consumatori vedano facilmente le informazioni nutrizionali essenziali al momento di acquistare gli alimenti, **tali informazioni devono figurare nel campo visivo principale dell'etichetta**.

Emendamento 32
Proposta di regolamento
Considerando 38

Testo della Commissione

(38) Le recenti evoluzioni dell'espressione delle dichiarazioni nutrizionali, sotto una forma diversa dal valore per 100g/100ml/porzione, in taluni Stati membri e in talune organizzazioni del settore alimentare, mostra che i consumatori apprezzano tali sistemi, che possono aiutarli a decidere rapidamente **in modo pienamente consapevole**. Non disponiamo tuttavia di alcun elemento, per l'intera **Comunità**, sul modo in cui il consumatore medio comprende e utilizza le

Emendamento

(37) Per interessare il consumatore medio ed essere conformi alle finalità informative cui devono corrispondere, le informazioni fornite devono essere semplici e facilmente comprensibili **per il consumatore medio. È opportuno presentare le informazioni nello stesso campo visivo** al fine di garantire che i consumatori vedano facilmente le informazioni nutrizionali essenziali al momento di acquistare gli alimenti.

Emendamento

(38) Le recenti evoluzioni dell'espressione delle dichiarazioni nutrizionali, sotto una forma diversa dal valore per 100g/100ml/porzione, in taluni Stati membri e in talune organizzazioni del settore alimentare, mostra che i consumatori apprezzano tali sistemi, che possono aiutarli a decidere rapidamente. Non disponiamo tuttavia di alcun elemento **scientificamente comprovato**, per l'intera **Unione**, sul modo in cui il consumatore medio comprende e utilizza le espressioni

espressioni alternative delle informazioni. *È quindi opportuno autorizzare lo sviluppo di vari sistemi, nonché il proseguimento degli studi sulla loro comprensione da parte dei consumatori dei vari Stati membri, affinché possano essere introdotti, se necessario, sistemi armonizzati.*

Emendamento 34
Proposta di regolamento
Considerando 41

Testo della Commissione
(41) *È opportuno che gli Stati membri mantengano il diritto di stabilire norme che disciplinano le informazioni sugli alimenti non preimballati, in funzione delle condizioni pratiche e della situazione sul loro territorio. Anche se in tal caso i consumatori chiedono poche informazioni supplementari, l'indicazione dei potenziali allergeni è ritenuta estremamente importante. Risulta che la maggior parte dei problemi derivanti da allergie alimentari hanno origine negli alimenti non preimballati.* Di conseguenza, questo tipo di informazioni *deve* sempre essere *fornito ai* consumatori.

Emendamento 35
Proposta di regolamento
Considerando 42

Testo della Commissione
(42) Salvo esplicita indicazione nel presente regolamento, gli Stati membri non devono adottare disposizioni diverse da quelle da esso stabilite nel settore che armonizza.

alternative delle informazioni. *A fini di comparabilità tra i prodotti in imballaggi differenti per grandezza, le indicazioni nutrizionali devono tassativamente riferirsi a 100g/100ml e, se necessario, sono ammesse indicazioni supplementari relative alle porzioni. Se l'alimento è confezionato come porzione individuale, dovrebbe inoltre essere obbligatoria l'indicazione del valore nutrizionale per porzione. Per evitare indicazioni fuorvianti sulla porzione, le dimensioni delle porzioni dovrebbero essere standardizzate attraverso un processo di consultazione a livello di Unione.*

Emendamento
(41) *L'informazione sui potenziali allergeni è estremamente importante per i soggetti allergici anche nel caso di alimenti non preimballati e di fornitura di ristorazione a collettività.* Di conseguenza, questo tipo di informazioni *dovrebbe* sempre essere *a disposizione dei* consumatori.

Emendamento
(42) Salvo esplicita indicazione nel presente regolamento, gli Stati membri non devono adottare disposizioni diverse da quelle da esso stabilite nel settore che armonizza. *Inoltre, poiché gli obblighi nazionali di etichettatura sono suscettibili di generare ostacoli alla libera circolazione nel mercato interno, gli Stati membri dovrebbero dimostrare il motivo per cui tali misure sono necessarie e*

definire le azioni che intendono intraprendere per assicurare che la loro applicazione avvenga nel modo meno restrittivo possibile per gli scambi.

Emendamento 37
Proposta di regolamento
Considerando 49 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(49 bis) Naturalmente, i prodotti del settore alimentare tradizionale e quelli freschi del dettaglio alimentare che vengono prodotti direttamente sul luogo di vendita possono contenere sostanze suscettibili di provocare reazioni allergiche o di intolleranza presso soggetti sensibili. Poiché sono proprio i prodotti non preimballati ad essere venduti a diretto contatto con il consumatore, le informazioni corrispondenti dovrebbero essere fornite, ad esempio, mediante comunicazione orale al momento della vendita, mediante un'indicazione chiaramente visibile nell'area di vendita o mediante la messa a disposizione di materiale informativo.

Emendamento 329
Proposta di regolamento
Considerando 51

Testo della Commissione

(51) Al fine di semplificare ed accelerare la procedura, è opportuno affidare alla Commissione il compito di adottare le misure di applicazione di carattere tecnico.

Emendamento

soppresso

Emendamento 330
Proposta di regolamento
Considerando 52

Testo della Commissione

(52) Le misure necessarie all'applicazione del presente regolamento devono essere adottate conformemente alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.

Emendamento

soppresso

Emendamento 331
Proposta di regolamento

Considerando 53

Testo della Commissione

(53) È opportuno in particolare attribuire alla Commissione il potere di modificare e aggiornare gli allegati del presente regolamento. Dal momento che tali misure hanno una portata generale e sono destinate a modificare elementi non essenziali del presente regolamento e completarlo mediante l'aggiunta di elementi nuovi non essenziali, esse devono essere adottate conformemente alla procedura di regolamentazione con controllo prevista all'articolo 5bis della decisione 1999/468/CE.

Emendamento 332

Proposta di regolamento

Considerando 53 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(53) La Commissione deve avere la facoltà di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. È particolarmente importante che durante i lavori preparatori la Commissione svolga consultazioni adeguate, anche a livello di esperti.

Emendamento

(53 bis) Al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione, alla Commissione dovrebbero essere attribuite competenze di esecuzione per adottare orientamenti tecnici ai fini dell'interpretazione dell'elenco degli ingredienti che provocano allergie o intolleranze, per determinare come indicare il termine minimo di conservazione e per prendere una posizione su disposizioni nazionali adottate da uno Stato membro. A norma dell'articolo 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione sono stabiliti preventivamente mediante un regolamento adottato secondo la procedura legislativa ordinaria. In attesa che sia adottato quel regolamento e vista la necessità di adottare quanto prima il regolamento in esame, occorre che il controllo da parte degli Stati membri sia esercitato conformemente alle disposizioni della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla

Commissione¹, con l'eccezione della procedura di regolamentazione con controllo che non è applicabile, purché dette disposizioni siano compatibili con i trattati modificati. È tuttavia opportuno che il riferimento a dette disposizioni sia sostituito da quello alle norme e ai principi fissati nel nuovo regolamento non appena esso entra in vigore.

¹ *GU L 184 del 17.07.99, pag. 23.*

Emendamento 38
Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Il presente regolamento stabilisce le basi che garantiscono un elevato livello di protezione dei consumatori in materia di informazioni sui prodotti alimentari, tenendo conto delle differenze di percezione dei consumatori e delle loro esigenze in materia di informazione, garantendo al tempo stesso il buon funzionamento del mercato interno.

Emendamento 39
Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Il presente regolamento si applica a tutte le fasi della catena alimentare quando *le attività delle imprese del settore riguardano* l'informazione dei consumatori sui prodotti alimentari.

Si applica a tutti i prodotti alimentari destinati al consumatore finale, *compresi* quelli *forniti dalle collettività o quelli* destinati alla fornitura delle collettività.

Emendamento

soppresso

Emendamento

3. Il presente regolamento si applica a tutte le fasi della catena alimentare quando *ne sia interessata* l'informazione dei consumatori *finali* sui prodotti alimentari.

Si applica a tutti i prodotti alimentari *preimballati* destinati *alla vendita* al consumatore finale *e a* quelli destinati alla fornitura delle collettività *Non si applica a prodotti alimentari avvolti in un involucri direttamente sul luogo di vendita prima di essere venduti al consumatore finale.*

I servizi di ristorazione forniti da imprese di trasporto sono contemplati dal presente regolamento solo qualora siano forniti su tratte che collegano due punti all'interno del territorio dell'Unione.

3 bis. Il presente regolamento non si applica ai prodotti alimentari lavorati in

un contesto diverso da quello professionale, ovvero in un contesto in cui si presumono assenti una determinata continuità delle attività e un certo grado di organizzazione. Operazioni quali la manipolazione, il servizio, la vendita di prodotti alimentari da parte di privati a titolo occasionale durante manifestazioni – vendite di beneficenza, fiere o riunioni locali – non rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento.

Emendamento 40
Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 ter. I prodotti alimentari provenienti da paesi terzi possono essere commercializzati nell'Unione purché soddisfino i requisiti del presente regolamento.

Emendamento 41
Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Il presente regolamento si applica fatti salvi i requisiti di etichettatura stabiliti da specifiche norme *comunitarie* per particolari prodotti alimentari.

Emendamento

4. Il presente regolamento si applica fatti salvi i requisiti di etichettatura stabiliti da specifiche norme *dell'Unione* per particolari prodotti alimentari. *Entro il ...* la Commissione pubblica un elenco di tutte le norme in materia di etichettatura contenute in specifiche disposizioni giuridiche dell'Unione per determinati prodotti alimentari e mette tale elenco a disposizione su Internet.*

** Data di entrata in vigore del presente regolamento.*

Emendamento 42
Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 4 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Entro il ... la Commissione pubblica un elenco completo e aggiornato degli obblighi di etichettatura previsti nella legislazione specifica dell'Unione applicabile a determinati alimenti. Entro ...** la Commissione presenta una*

relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla conformità di questi obblighi di etichettatura specifici con il presente regolamento. Se del caso, la Commissione correda la relazione di un'opportuna proposta.

* ...

**** Diciotto mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.**

Emendamento 43
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

a) "informazione sui prodotti alimentari": qualunque informazione concernente un prodotto alimentare e messa a disposizione del consumatore finale mediante un'etichetta, altri materiali di accompagnamento o qualunque altro mezzo, **compresi gli strumenti della tecnologia moderna** o la comunicazione verbale. Tale definizione non comprende le comunicazioni commerciali, così come definite nella direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno;

Emendamento 44
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) "legislazione concernente l'informazione sui prodotti alimentari": disposizioni comunitarie che disciplinano l'informazione sui prodotti alimentari e in particolare l'etichettatura, comprese le norme generali applicabili alla totalità o ad alcuni prodotti alimentari e le norme che si applicano unicamente a specifici alimenti;

Emendamento 45
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera c

Emendamento

a) "informazione sui prodotti alimentari": qualunque informazione concernente un prodotto alimentare e messa a disposizione del consumatore finale mediante un'etichetta, altri materiali di accompagnamento o qualunque altro mezzo, **comprese le moderne tecnologie** o la comunicazione verbale. Tale definizione non comprende le comunicazioni commerciali, così come definite nella direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno;

Emendamento

soppresso

Testo della Commissione
c) "informazioni obbligatorie sui prodotti alimentari": indicazioni che la legislazione comunitaria o nazionale impone di fornire al consumatore finale;

Emendamento 46

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione
d) "collettività": qualunque struttura (compreso un veicolo o un banco di vendita fisso o mobile), come ristoranti, mense, scuole e ospedali in cui, nel quadro di un'attività imprenditoriale, vengono preparati prodotti alimentari destinati al consumatore finale *che sono pronti al consumo senza ulteriore preparazione*;

Emendamento 47

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione
e) "prodotto alimentare preimballato": l'unità di vendita destinata ad essere presentata come tale al consumatore finale e alle collettività, costituita da un prodotto alimentare *e dall'imballaggio nel quale è stato confezionato prima della sua presentazione alla vendita*, sia che l'imballaggio lo ricopra completamente o solo parzialmente, ma in ogni caso in modo tale che il contenuto non può essere alterato senza aprire o cambiare l'imballaggio;

Emendamento 48

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento
soppresso

Emendamento
d) "collettività": qualunque struttura (compreso *un distributore automatico*, un veicolo o un banco di vendita fisso o mobile), come ristoranti, mense, scuole, ospedali *o imprese di catering* in cui, nel quadro di un'attività imprenditoriale, vengono preparati prodotti alimentari destinati al *consumo diretto da parte del* consumatore finale;

Emendamento
e) "prodotto alimentare preimballato": l'unità di vendita destinata ad essere presentata come tale al consumatore finale e alle collettività, costituita da un prodotto alimentare *in un* imballaggio, sia che l'imballaggio lo ricopra completamente o solo parzialmente, ma in ogni caso in modo tale che il contenuto non può essere alterato senza aprire o cambiare l'imballaggio;

Emendamento
e bis) "prodotto alimentare non preimballato": qualunque prodotto alimentare messo in vendita al consumatore finale senza imballaggio o imballato soltanto al momento della vendita al consumatore finale nonché i prodotti alimentari e i prodotti freschi

preimballati sul luogo di vendita il giorno di vendita e destinati alla vendita immediata;

Emendamento 292
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera e ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento
e ter) "alimento confezionato artigianalmente" un alimento confezionato da un'impresa iscritta nel registro dell'artigianato conformemente al diritto industriale nazionale e destinato direttamente al consumo;

Emendamento 49
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione

f) "ingrediente": qualunque sostanza, compresi gli additivi e gli enzimi alimentari, e qualunque *costituente* di un ingrediente composto utilizzato nella fabbricazione o nella preparazione di un prodotto alimentare e ancora *presente* nel prodotto finito, anche se sotto forma modificata; *i residui non sono considerati come ingredienti;*

Emendamento
f) "ingrediente": qualunque sostanza, compresi gli additivi e gli enzimi alimentari, e qualunque *ingrediente* di un ingrediente composto utilizzato nella fabbricazione o nella preparazione di un prodotto alimentare e ancora *contenuto* nel prodotto finito, anche se sotto forma modificata;

Emendamento 50
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera g

Testo della Commissione

g) "luogo di provenienza": qualunque luogo *da cui si indica che il prodotto alimentare proviene, ma che non è il "paese d'origine" così come definito conformemente agli articoli da 23 a 26 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2913/92;*

Emendamento
g) "luogo di provenienza": qualunque luogo, *paese o regione in cui i prodotti o gli ingredienti agricoli sono completamente ottenuti conformemente all'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2913/92;*

Emendamento 52
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera k

Testo della Commissione

k) "campo visivo": tutte le superfici di un imballaggio che possono essere lette da un unico angolo visuale, consentendo un accesso rapido ed agevole alle

Emendamento
k) campo visivo": tutte le superfici di un imballaggio che possono essere lette da un unico angolo visuale, consentendo un accesso rapido ed agevole alle

informazioni contenute nell'etichetta *nel senso che il consumatore non ha bisogno, per leggere tali informazioni, di esaminare l'imballaggio su più facce*;

Emendamento 53

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera k bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento 54

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera l

Testo della Commissione

l) "denominazione legale": la denominazione di un prodotto alimentare prescritta dalle disposizioni comunitarie che gli sono applicabili o, in mancanza di tali disposizioni, la denominazione prevista dalle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative applicabili nello Stato membro nel quale il prodotto alimentare è venduto al consumatore finale o alle collettività;

Emendamento 55

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera m

Testo della Commissione

m) "denominazione *usuale*": una denominazione che è *accettata* quale nome dell'alimento dai consumatori dello Stato membro nel quale tale alimento è venduto, senza che siano necessarie ulteriori spiegazioni;

Emendamento 56

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera o

informazioni contenute nell'etichetta;

Emendamento

k bis) "leggibilità": qualsiasi testo scritto, stampato, goffrato, marcato, inciso, punzonato in modo tale che un consumatore normovedente possa comprendere il contenuto di etichette e i marchi di prodotti alimentari senza ausili ottici; la leggibilità dipende dalle dimensioni del carattere, dal tipo, dallo spessore, dalla spaziatura tra parole, lettere e righe, dalla proporzione tra larghezza e altezza delle lettere nonché dal contrasto tra scritta e sfondo;

Emendamento

soppresso

Emendamento

m) "denominazione *di vendita*": una denominazione che è *compresa* quale nome dell'alimento dai consumatori dello Stato membro nel quale tale alimento è venduto, senza che siano necessarie ulteriori spiegazioni;

Testo della Commissione
o) "ingrediente primario": l'ingrediente significativo e/o caratteristico di un prodotto alimentare;
Emendamento 57
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera p

Emendamento
soppresso

Testo della Commissione
p) "ingrediente significativo": l'ingrediente di un alimento che rappresenta più del 50% di tale alimento;
Emendamento 58
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera q

Emendamento
soppresso

Testo della Commissione
q) "ingrediente caratteristico": qualunque ingrediente di un alimento associato abitualmente alla denominazione di tale alimento dal consumatore e per il quale, nella maggior parte dei casi, è richiesta un'indicazione quantitativa;
Emendamento 350
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera q bis (nuova)

Emendamento
soppresso

Testo della Commissione
Emendamento 59
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera r

Emendamento
q bis) "prodotto monoingrediente": qualunque prodotto alimentare che comprenda un solo ingrediente a parte il sale, lo zucchero, le spezie, l'acqua, gli additivi, gli aromi o gli enzimi;

Testo della Commissione
r) "requisiti essenziali": requisiti che determinano il livello di protezione e d'informazione dei consumatori in materia di prodotti alimentari rispetto ad una questione data e sono stabiliti in un atto comunitario che consente l'elaborazione dei sistemi nazionali di cui all'articolo 44;

Emendamento
r) "requisiti essenziali": requisiti che determinano il livello di protezione e d'informazione dei consumatori in materia di prodotti alimentari rispetto ad una questione data e sono stabiliti in un atto dell'Unione;

Emendamento 60
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera s

Testo della Commissione

s) "termine minimo di conservazione di un prodotto alimentare": la data fino alla quale tale prodotto conserva le sue proprietà specifiche *in adeguate* condizioni di conservazione;

Emendamento

s) "termine minimo di conservazione di un prodotto alimentare": la data fino alla quale tale prodotto conserva le sue proprietà specifiche *nelle* condizioni di conservazione *indicate o alle condizioni specifiche di conservazione riportate sull'imballaggio*;

Emendamento 61
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera s bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento 62
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera s ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento 63
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera t bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

s bis) "data limite di consumo di un prodotto alimentare": la data entro la quale il prodotto alimentare deve essere consumato; dopo tale data il prodotto alimentare non può più essere ceduto a un consumatore o sottoposto a ulteriori lavorazioni;

Emendamento

s ter) "data di produzione": la data in cui i prodotti sono ottenuti ed eventualmente imballati e congelati;

Emendamento

t bis) "imitazione di un prodotto alimentare": il prodotto che ricorda l'aspetto di un altro prodotto alimentare e nel quale un ingrediente normalmente utilizzato viene mescolato in tutto o in parte con un altro ingrediente o sostituito in tutto o in parte da un altro ingrediente.

Emendamento 66
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La fornitura di informazioni sui prodotti alimentari tende ad un livello elevato di protezione della salute e **degli interessi** dei consumatori, **fornendo ai** consumatori **finali** le basi a partire dalle quali essi possono adottare scelte informate e utilizzare i prodotti alimentari in modo sicuro, **nel rispetto in particolare di considerazioni sanitarie, economiche, ecologiche, sociali ed etiche.**

Emendamento 67
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento 68
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. La legislazione concernente le informazioni sui prodotti alimentari intende stabilire nella Comunità le condizioni per la libera circolazione dei prodotti alimentari legalmente prodotti e commercializzati, **tenuto conto, eventualmente, della necessità di proteggere gli interessi legittimi dei produttori e di promuovere la fabbricazione di prodotti di qualità.**

Emendamento 69
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Quando la legislazione concernente l'informazione sui prodotti alimentari stabilisce nuovi requisiti, è opportuno **tenere conto della necessità di stabilire** un periodo transitorio dopo l'entrata in vigore

Emendamento

1. La fornitura di informazioni sui prodotti alimentari tende ad un livello elevato di protezione della salute, **di trasparenza e di comparabilità** dei **prodotti nell'interesse dei** consumatori **e offre** le basi a partire dalle quali essi possono adottare scelte informate e utilizzare i prodotti alimentari in modo sicuro.

Emendamento

1 bis. Le etichettature dei prodotti alimentari devono essere facilmente riconoscibili, leggibili e comprensibili per il consumatore medio.

Emendamento

2. La legislazione concernente le informazioni sui prodotti alimentari intende stabilire nella Comunità le condizioni per la libera circolazione dei prodotti alimentari legalmente prodotti e commercializzati.

Emendamento

3. Quando la legislazione concernente l'informazione sui prodotti alimentari stabilisce nuovi requisiti, **salvo che questi ultimi si riferiscano alla protezione della salute umana**, è opportuno **accordare** un

di tali requisiti, durante il quale i prodotti alimentari la cui etichetta non soddisfa i nuovi requisiti possono essere immessi sul mercato e gli stock dei prodotti alimentari immessi sul mercato prima della scadenza del periodo transitorio possono continuare ad essere venduti sino ad esaurimento.

periodo transitorio dopo l'entrata in vigore di tali requisiti, durante il quale i prodotti alimentari la cui etichetta non soddisfa i nuovi requisiti possono essere immessi sul mercato e gli stock dei *suddetti* prodotti alimentari immessi sul mercato prima della scadenza del periodo transitorio possono continuare ad essere venduti sino ad esaurimento. ***Le nuove disposizioni in materia di etichettatura alimentare sono introdotte secondo una data d'applicazione uniforme che deve essere stabilita dalla Commissione previa consultazione degli Stati membri e dei gruppi d'interesse.***

Emendamento 70

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione

1. Le eventuali informazioni obbligatorie richieste ***in rapporto a prodotti alimentari*** dalla legislazione ***concernente le informazioni sui prodotti alimentari*** rientrano, in particolare, in una delle seguenti categorie:

Emendamento 71

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) informazioni sull'identità e la composizione, le proprietà o altre caratteristiche del prodotto alimentare;

Emendamento 72

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b – punto ii

Testo della Commissione

ii) la durata, le condizioni di conservazione e utilizzazione sicura;

Emendamento

1. Le eventuali informazioni obbligatorie ***sul prodotto alimentare*** richieste dalla legislazione rientrano, in particolare, in una delle seguenti categorie:

Emendamento

a) informazioni sull'identità e la composizione, ***le quantità***, le proprietà o altre caratteristiche del prodotto alimentare;

Emendamento

ii) la durata, le condizioni di conservazione, ***se del caso i requisiti di conservazione dopo l'apertura del prodotto***, e l'utilizzazione sicura;

Emendamento 73
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b – punto iii

Testo della Commissione
iii) l'impatto sulla salute, compresi i rischi e le conseguenze collegati ad un consumo nocivo e pericoloso del prodotto alimentare;

Emendamento 75
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione
2. Nel prendere in considerazione l'opportunità di imporre informazioni obbligatorie sui prodotti alimentari, è opportuno tenere conto **del fatto che la maggior parte dei consumatori ritengono in generale necessarie** alcune informazioni **cui attribuiscono un valore significativo, o di taluni vantaggi per i consumatori che sono ampiamente riconosciuti come in grado di consentire l'adozione di decisioni informate.**

Emendamento 76
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione
1. Le informazioni fornite sui prodotti alimentari non devono indurre in errore **su elementi essenziali**, in particolare:

Emendamento 77
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione
a) **per quanto riguarda le caratteristiche** dell'alimento e, **in particolare**, la natura, l'identità, le qualità, la composizione, la quantità, la durata di conservazione, il paese d'origine o il luogo di provenienza, il metodo di fabbricazione o di produzione;

Emendamento 78

Emendamento
soppresso

Emendamento
2. Nel prendere in considerazione l'opportunità di imporre informazioni obbligatorie sui prodotti alimentari, *si tiene conto dei costi e benefici potenziali che comporta per le parti interessate (consumatori, produttori e altri), la fornitura di* alcune informazioni.

Emendamento
1. Le informazioni fornite sui prodotti alimentari non devono indurre in errore, in particolare:

Emendamento
a) **qualora la descrizione e/o la illustrazione** dell'alimento **possa indurre in errore i consumatori relativamente alla** natura, l'identità, le qualità, la composizione, **i singoli ingredienti e la loro quantità nel prodotto**, la durata di conservazione, il paese d'origine o il luogo di provenienza, il metodo di fabbricazione o di produzione;

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a bis) suggerendo, nella descrizione o nelle illustrazioni sull'imballaggio, la presenza di un prodotto particolare o di un ingrediente, anche se di fatto si tratta di un prodotto alimentare imitato o di un surrogato di un ingrediente normalmente utilizzato in un prodotto. In tali casi, il prodotto deve essere etichettato sulla parte visibile dell'imballaggio con la dicitura "imitazione" o "prodotto con (denominazione del prodotto di sostituzione) anziché con (denominazione del prodotto sostituito)";

Emendamento 293
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera a ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a ter) se i prodotti a base di carne destano l'impressione che si tratti di un pezzo di carne unico, benché il prodotto sia composto di pezzi di carne separati. In tal caso il prodotto deve recare in prossimità della sua denominazione commerciale la dicitura "tagli di carne combinati".

Emendamento 79
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

c) suggerendo che il prodotto alimentare possiede caratteristiche particolari, mentre tutti i prodotti alimentari analoghi possiedono le stesse caratteristiche.

Emendamento

c) suggerendo che il prodotto alimentare possiede caratteristiche particolari, mentre tutti i prodotti alimentari analoghi possiedono le stesse caratteristiche *o evidenziando in modo particolare l'assenza di determinati ingredienti e/o sostanze alimentari che di norma non sono presenti nel prodotto alimentare in questione.*

Emendamento 80
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c bis) con l'indicazione esplicita di una

netta riduzione dello zucchero e/o dei lipidi senza contestuale riduzione del contenuto energetico (kilojoule o kilocalorie);

Emendamento 81
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento
c ter) con la definizione "dietetico" sebbene il prodotto alimentare sia difforme dalle disposizioni legislative dell'Unione relative ai prodotti alimentari destinati a regimi alimentari specifici.

Emendamento 265
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 - lettera c quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento
c quater) per il latte: qualificando "fresco" il latte quando la sua data limite di conservazione supera i sette giorni dalla data di confezionamento.

Emendamento 82
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Fatte salve le deroghe previste dalla legislazione **comunitaria** applicabile alle acque minerali naturali e ai prodotti alimentari destinati ad una particolare utilizzazione nutrizionale, le informazioni sui prodotti alimentari non devono attribuire a tali prodotti la proprietà di prevenire, trattare o guarire una malattia umana, né fare riferimento a tali proprietà.

Emendamento

3. Fatte salve le deroghe previste dalla legislazione **dell'Unione** applicabile alle acque minerali naturali e ai prodotti alimentari destinati ad una particolare utilizzazione nutrizionale, le informazioni sui prodotti alimentari non devono attribuire a tali prodotti la proprietà di prevenire, trattare o guarire una malattia umana, né fare riferimento a tali proprietà.

Emendamento 83
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 4 – alinea

Testo della Commissione

4. **Il divieto di cui al paragrafo 3 si applica** anche:

Emendamento 84
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1

Emendamento

4. **I paragrafi 1 e 3 si applicano** anche:

Testo della Commissione

1. **Fatte salve le disposizioni dei paragrafi 3 e 4, gli operatori del settore alimentare, nell'ambito delle imprese che controllano, garantiscono e verificano la conformità con i requisiti della legislazione concernente i prodotti alimentari che sono relativi alle loro attività.**

Emendamenti 326 e 86

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafi 2, 3 e 4

Testo della Commissione

2. **Gli operatori del settore alimentare, nell'ambito delle imprese che controllano, non possono modificare le informazioni che accompagnano un prodotto alimentare se tale modifica può trarre in inganno il consumatore finale o ridurre in qualunque altro modo il livello di protezione dei consumatori, in particolare per quanto riguarda la salute.**

3. **Gli operatori del settore alimentare che immettono sul mercato per la prima volta un prodotto alimentare destinato all'approvvigionamento del consumatore finale o di una collettività vigilano affinché le informazioni previste dalla legislazione applicabile concernente l'informazione sui prodotti alimentari siano presenti ed accurate.**

4. **Gli operatori del settore alimentare incaricati di attività, nel settore del commercio al dettaglio o della distribuzione, che non hanno un impatto sulle informazioni relative ai prodotti alimentari, prendono adeguatamente cura di garantire, nei limiti delle loro rispettive attività, la presenza delle informazioni pertinenti, in particolare non fornendo alimenti di cui conoscono o presumono la non conformità, sulla base delle informazioni in loro possesso in qualità di professionisti.**

Emendamento 88

Emendamento

1. **La persona responsabile delle informazioni sui prodotti alimentari garantisce la presenza e l'esattezza del contenuto delle indicazioni riportate.**

Emendamento

2. **La persona responsabile dell'informazione sul prodotto alimentare è l'operatore del settore alimentare che immette per primo sul mercato dell'Unione il prodotto alimentare o eventualmente l'operatore del settore alimentare di cui viene utilizzato il nome o la denominazione dell'impresa per la commercializzazione del prodotto stesso.**

3. **Nella misura in cui la loro attività ha un impatto sulle informazioni relative ai prodotti alimentari nell'ambito dell'impresa che controllano, gli operatori del settore alimentare assicurano che le informazioni fornite adempiano le prescrizioni del presente regolamento.**

4. **Gli operatori del settore alimentare incaricati di attività, nel settore del commercio al dettaglio o della distribuzione, che non hanno un impatto sulle informazioni relative ai prodotti alimentari, prendono debitamente cura di contribuire, nei limiti delle loro rispettive attività, al rispetto dei requisiti in materia di informazione alimentare, in particolare astenendosi dal fornire alimenti di cui conoscono o presumono, sulla base delle informazioni in loro possesso e in quanto professionisti, la non conformità a detti requisiti.**

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Gli operatori del settore alimentare, nell'ambito delle imprese che controllano, vigilano affinché le informazioni relative ai prodotti alimentari non preimballati siano **trasmesse all'operatore che riceve** tali prodotti **affinché siano fornite eventualmente** al consumatore finale le informazioni obbligatorie sui prodotti alimentari specificate all'articolo 9, paragrafo 1, lettere da a) a c) e f).

Emendamento

5. Gli operatori del settore alimentare, nell'ambito delle imprese che controllano, vigilano affinché le informazioni relative ai prodotti alimentari non preimballati siano **messi a disposizione dell'operatore che tratta** tali prodotti **al fine di consentirgli, se gli fosse richiesto, di fornire al consumatore finale** le informazioni obbligatorie sui prodotti alimentari specificate all'articolo 9, paragrafo 1, lettere da a) a c), f) e g).

Emendamento 89

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 6 – comma 2

Testo della Commissione

Fatte salve le disposizioni del primo *capoverso*, gli operatori del settore alimentare vigilano affinché le indicazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), f) e h) figurino anche sull'imballaggio esterno nel quale il prodotto alimentare è presentato al momento della commercializzazione.

Emendamento

Fatte salve le disposizioni del primo *comma*, gli operatori del settore alimentare vigilano affinché le indicazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), e), f), g) e h) figurino anche sull'imballaggio esterno nel quale il prodotto alimentare è presentato al momento della commercializzazione.

Emendamento 92

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) la denominazione **del prodotto alimentare**;

Emendamento

a) la denominazione **di vendita**;

Emendamento 93

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

c) **qualunque ingrediente** elencato nell'allegato II che provoca allergie o intolleranze e qualunque sostanza da esso derivata;

Emendamento

c) **gli ingredienti elencati** nell'allegato II che *provocano* allergie o intolleranze e qualunque sostanza da esso derivata, **tenendo debitamente conto delle disposizioni specifiche per prodotti alimentari non preimballati**;

Emendamento 94
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione
d) la quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti;

Emendamento 95
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione
e) la quantità netta di prodotto alimentare;

Emendamento 96
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione
f) la durata minima di conservazione o la data limite di consumo;

Emendamento 97
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento 98
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione
g) le condizioni particolari di conservazione *o* di utilizzazione;

Emendamento

d) la quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti ***di cui all'allegato VI***;

Emendamento

e) la quantità netta di prodotto alimentare ***al momento dell'imballaggio***;

Emendamento

f) la durata minima di conservazione o, ***nel caso di prodotti alimentari deperibili da un punto di vista microbiologico***, la data limite di consumo;

Emendamento

f bis) in caso di prodotti congelati, la data di produzione;

Emendamento

g) le condizioni particolari di conservazione *e/o* di utilizzazione, ***comprese le istruzioni concernenti le condizioni di refrigerazione e stoccaggio, nonché di conservazione del prodotto prima e dopo l'apertura dell'imballaggio se la loro omissione non consentirebbe di fare un uso appropriato dell'alimento***;

Emendamento 99
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento 100
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera h

Testo della Commissione

h) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo del fabbricante ***o del confezionatore, o di un venditore*** stabilito all'interno della Comunità;

Emendamenti 101 e 328
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera i

Testo della Commissione

i) il paese ***d'origine*** o il luogo di provenienza nel caso in cui l'omissione di questa indicazione sarebbe suscettibile di indurre in errore materiale il consumatore in merito al paese d'origine o al luogo di provenienza reali del prodotto alimentare, in particolare se le informazioni che accompagnano il prodotto alimentare o contenute nell'etichetta nel loro insieme potrebbero far pensare che l'alimento ha un differente paese d'origine o luogo di provenienza; in tali casi l'indicazione *deve essere* conforme a quanto stabilito dall'articolo 35, paragrafi 3, 4 e 5;

Emendamento

g bis) istruzioni sull'utilizzazione, nel caso in cui la loro omissione non consentirebbe di fare un uso adeguato del prodotto alimentare;

Emendamento

h) il nome o la ragione sociale ***o un marchio depositato*** e l'indirizzo del fabbricante stabilito all'interno dell'Unione, ***per i prodotti provenienti da paesi terzi, di un venditore/importatore o, se del caso, dell'operatore del settore alimentare con il cui nome o ragione sociale il prodotto alimentare è immesso in commercio;***

Emendamento

i) il paese o il luogo di provenienza ***per:***

- carne,***
- pollame,***
- prodotti lattiero-caseari,***
- ortofrutticoli freschi,***
- altri prodotti a base di un unico ingrediente; e***
- carne, pollame e pesce ove utilizzati come ingrediente in prodotti alimentari trasformati.***

Per quanto riguarda la carne e il pollame, l'indicazione del paese o del luogo di provenienza può essere fornita in rapporto ad un unico luogo solo nel caso in cui gli animali siano nati, allevati e macellati nello stesso paese o luogo. Negli altri casi sono fornite informazioni su ciascuno dei differenti luoghi di nascita, allevamento e macellazione.

Se, per alcuni motivi, risulta impossibile indicare il paese d'origine sull'etichetta, può essere apposta, invece, la seguente indicazione: "Di origine non precisata".

Per tutti gli altri prodotti alimentari, il paese o il luogo di provenienza va indicato nel caso in cui l'omissione di questa indicazione sarebbe suscettibile di indurre in errore materiale il consumatore in merito al paese d'origine o al luogo di provenienza reali del prodotto alimentare, in particolare se le informazioni che accompagnano il prodotto alimentare o contenute nell'etichetta nel loro insieme potrebbero far pensare che l'alimento ha un differente paese d'origine o luogo di provenienza; in tali casi l'indicazione è conforme a quanto stabilito dall'articolo 49 bis e fatte salve le condizioni di cui agli articoli 49 ter e 49 quater;

Al fine di valutare la praticabilità di regolamentazioni obbligatorie per l'etichettatura, la Commissione, in contatto con tutte le parti interessate, conduce una valutazione d'impatto completa sull'etichettatura di origine obbligatoria per:

- carne,***
- pollame,***
- prodotti lattiero-caseari,***
- ortofrutticoli freschi,***
- prodotti con un unico ingrediente,***
- carne, pollame e pesce ove utilizzati come ingredienti in prodotti alimentari trasformati.***

Per i prodotti rispetto ai quali sono considerate possibili le regolamentazioni sull'etichettatura di origine obbligatoria, la Commissione elabora norme di attuazione concernenti la loro applicazione. Tali misure sono stabilite mediante atti delegati, in conformità

dell'articolo 49 bis e alle condizioni di cui agli articoli 49 ter e 49 quater.

Emendamento 102
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. I dati di cui al paragrafo 1 sono indicati mediante parole e numeri *a meno che i consumatori non siano informati, in merito a una o più indicazioni, ricorrendo ad altre forme di espressione stabilite in esecuzione delle misure adottate dalla Commissione. Tali misure destinate a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo sono adottate in conformità con la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 49, paragrafo 3.*

Emendamento 103
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. La Commissione può modificare l'elenco delle indicazioni obbligatorie stabilite al paragrafo 1. Le misure volte a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo sono adottate in conformità con la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 49, paragrafo 3.

Emendamento 104
Proposta di regolamento
Articolo 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2. I dati di cui al paragrafo 1 sono indicati mediante parole e numeri.

Emendamento

soppresso

Emendamento
Articolo 9 bis

Deroghe per microimprese
I prodotti fabbricati artigianalmente da microimprese sono esentati dal requisito di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera l). Essi possono essere esentati dagli obblighi in materia di indicazione di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere da a) a k), purché i prodotti siano venduti nel luogo di produzione e il personale addetto alla vendita sia in grado fornire le

indicazioni ove richieste. In alternativa, le informazioni possono essere riportate su etichette applicate sugli scaffali.

Emendamento 333
Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. La Commissione può modificare l'allegato III. *Le misure volte a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo sono adottate in conformità con la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 49, paragrafo 4.*

Emendamento 105
Proposta di regolamento
Articolo 11

Testo della Commissione

Articolo 11

Deroghe al requisito relativo alle indicazioni obbligatorie

Per tipi o categorie specifici di prodotti alimentari, la Commissione può in casi eccezionali prevedere deroghe ai requisiti indicati all'articolo 9, paragrafo 1, lettere b) e f), nella misura in cui tali deroghe non provochino un'inadeguata informazione del consumatore finale e delle collettività. Le misure volte a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo sono adottate in conformità con la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 49, paragrafo 3.

Emendamento 106
Proposta di regolamento
Articolo 12

Testo della Commissione

L'articolo 9 si applica fatte salve le disposizioni comunitarie più specifiche in materia di metrologia.

Emendamento

L'articolo 9 si applica fatte salve le disposizioni comunitarie più specifiche in materia di metrologia. ***Si applicano le disposizioni della direttiva 2007/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che reca disposizioni sulle quantità nominali dei prodotti confezionati¹.***

Emendamento 107
Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Le informazioni obbligatorie sui prodotti alimentari preimballati appaiono sull'imballaggio *o su un'etichetta ad esso apposta.*

Emendamento 108
Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. La Commissione può autorizzare che alcune indicazioni obbligatorie siano fornite con mezzi diversi dalla loro apposizione sull'imballaggio o sull'etichetta, purché siano rispettati i principi generali e i requisiti fissati al capo II del presente regolamento. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 49, paragrafo 3.

Emendamento 109
Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Le disposizioni dell'articolo 41 si applicano ai prodotti alimentari non preimballati.

Emendamento 334
Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Fatta salva la specifica legislazione **comunitaria** applicabile a particolari prodotti alimentari per quanto riguarda i requisiti di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere da a) a k), le indicazioni obbligatorie di cui all'articolo 9, paragrafo 1, che appaiono sull'imballaggio o sull'etichetta apposta sono stampate **in**

Emendamento

2. Le informazioni obbligatorie sui prodotti alimentari preimballati appaiono sull'imballaggio.

Emendamento

soppresso

Emendamento

soppresso

Emendamento

1. Fatta salva la specifica legislazione **dell'Unione** applicabile a particolari prodotti alimentari per quanto riguarda i requisiti di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere da a) a k), le indicazioni obbligatorie di cui all'articolo 9, paragrafo 1, che appaiono sull'imballaggio o sull'etichetta sono stampate **in modo da**

caratteri di almeno 3 mm e sono presentate in modo da garantire un contrasto significativo tra i caratteri stampati e lo sfondo.

Emendamento 111
Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

garantirne la chiara leggibilità. In merito sono tenuti in conto criteri come le dimensioni e o stile dei caratteri, il contrasto tra carattere e sfondo, la densità delle linee e dei caratteri, ecc.

Nel contesto di una consultazione con i pertinenti rappresentanti di interessi, tra cui le organizzazioni dei consumatori, la Commissione elabora, mediante atti delegati a norma dell'articolo 49 bis e fatte salve le condizioni di cui agli articoli 49 ter e 49 quater, regole vincolanti in materia di leggibilità e informazione dei consumatori sui prodotti alimentari.

Emendamento

1 bis. Per i prodotti destinati a una alimentazione specifica ai sensi della direttiva 1999/21/CE della Commissione, del 25 marzo 1999, sugli alimenti dietetici destinati a fini medici speciali¹ nonché gli alimenti per lattanti, gli alimenti di proseguimento e le formule di diversificazione destinati a lattanti e bambini rientranti nel campo di applicazione della direttiva 2006/141/CE della Commissione del 22 dicembre 2006 riguardante gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento² e della direttiva 2006/125/CE della Commissione del 5 dicembre 2006 sugli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini³ e soggetti ai requisiti in materia di etichettatura obbligatoria a norma della legislazione dell'Unione oltre a quelli specifici di cui all'articolo 9, paragrafo 1 del presente regolamento, le dimensioni dei caratteri devono essere tali da soddisfare i requisiti concernenti la leggibilità delle informazioni per il consumatore e quelli di informazioni supplementari connesse a un uso specifico del prodotto alimentare.

¹ GU L 91 del 7.4.1999, pag. 29.

² GU L 401 del 30.12.2006, pag. 1.

³ GU L 339 del 6.12.2006, pag. 16.

Emendamento 112
Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. La Commissione può adottare norme particolareggiate di presentazione delle indicazioni obbligatorie ed estendere i requisiti del paragrafo 2 alle indicazioni obbligatorie complementari per i tipi o categorie specifici di prodotti alimentari di cui agli articoli 10 e 38. Le misure volte a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo sono adottate in conformità con la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 49, paragrafo 3.

Emendamento

soppresso

Emendamento 113
Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Le disposizioni relative alle dimensioni minime di cui al paragrafo 1 non si applicano nei casi in cui la superficie maggiore dell'imballaggio o del contenitore ha una superficie inferiore a 10cm².

Emendamento

soppresso

Emendamento 114
Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Il paragrafo 2 non si applica ai prodotti alimentari specificati all'articolo 17, paragrafi 1 e 2.

Emendamento

5. Il paragrafo 2 non si applica ai prodotti alimentari specificati all'articolo 17, paragrafi 1 e 2. Per tali categorie di imballaggi o di contenitori possono essere adottate disposizioni nazionali specifiche nel caso di Stati membri con più lingue ufficiali.

Emendamento 115
Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 bis. Le abbreviazioni, comprese le iniziali, non possono essere usate quando possono trarre in errore il consumatore.

Emendamento 116
Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. Le informazioni obbligatorie sui prodotti alimentari sono posizionate in modo evidente in modo da essere facilmente visibili, chiaramente leggibili ed eventualmente indelebili. In nessun caso tali informazioni devono essere nascoste, oscurate, troncate o separate da altre indicazioni o immagini o *da qualunque altro elemento suscettibile di interferire.*

Emendamento 117
Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento 118
Proposta di regolamento
Articolo 15 – lettera a

Testo della Commissione

a) le informazioni **obbligatorie** sono fornite prima della conclusione dell'acquisto e **appaiono** sul supporto della vendita a distanza o sono trasmesse mediante qualunque altro mezzo adeguato;

Emendamento 119
Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) le indicazioni previste all'articolo 9, paragrafo 1, **lettere d), f), g), h) e k)** sono obbligatorie unicamente al momento della consegna.

Emendamento

6. Le informazioni obbligatorie sui prodotti alimentari sono posizionate in modo evidente in modo da essere facilmente visibili, chiaramente leggibili ed eventualmente indelebili. In nessun caso tali informazioni devono essere nascoste, oscurate, troncate o separate da altre indicazioni o immagini o **dall'imballaggio stesso del prodotto alimentare, per esempio con una striscia adesiva.**

Emendamento

6 bis. La presentazione delle informazioni obbligatorie non comporta un aumento delle dimensioni e/o della massa dell'imballaggio o del contenitore del prodotto alimentare, né comporta in altri modi una pressione supplementare sull'ambiente.

Emendamento

a) le informazioni **di cui agli articoli 9 e 29** sono fornite, **su richiesta del consumatore**, prima della conclusione dell'acquisto e **possono apparire** sul supporto della vendita a distanza o sono trasmesse mediante qualunque altro mezzo adeguato;

Emendamento

b) le indicazioni previste dall'articolo 9, paragrafo 1, **lettere f) e j)** sono obbligatorie unicamente al momento della consegna.

Emendamento 122
Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento 123
Proposta di regolamento
Articolo 17 – titolo

Testo della Commissione
Omissione di alcune indicazioni
obbligatorie

Emendamento 124
Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Nel caso di bottiglie di vetro destinate ad essere riutilizzate che sono marcate in modo indelebile e che pertanto non recano né etichetta, né anello, né fascetta, sono obbligatorie solo le indicazioni elencate all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), c), e), f) *e l)*.

Emendamento 125
Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Nel caso di imballaggi o recipienti la cui superficie più larga è inferiore a **10 cm²**, sono obbligatorie sull'imballaggio o sull'etichetta solo le indicazioni elencate all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), c), e) ed f). Le indicazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), sono fornite ricorrendo al altri mezzi o sono messe a disposizione del consumatore su sua richiesta.

Emendamento 126

Emendamento

2 bis. I prodotti alimentari possono essere venduti in una zona esentasse unicamente in lingua inglese.

Emendamento

Deroghe dall'obbligo di fornire talune indicazioni obbligatorie

Emendamento

1. Nel caso di bottiglie di vetro destinate ad essere riutilizzate che sono marcate in modo indelebile e che pertanto non recano né etichetta, né anello, né fascetta, sono obbligatorie solo le indicazioni elencate all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), c), e) *e f)*.

Emendamento

2. Nel caso di imballaggi o recipienti la cui superficie più larga **idonea alla stampa** è inferiore a **80 cm²**, sono obbligatorie sull'imballaggio o sull'etichetta solo le indicazioni elencate all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), c), e) ed f) **e all'articolo 29, paragrafo 1, lettera a)**. **Su basi volontarie è possibile riportare sull'imballaggio altre indicazioni.** Le indicazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), sono fornite ricorrendo al altri mezzi o sono messe a disposizione del consumatore su sua richiesta.

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Fatte salve altre disposizioni legislative comunitarie che prevedono una dichiarazione nutrizionale obbligatoria, la dichiarazione di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera l) non è obbligatoria per i prodotti alimentari elencati all'allegato IV.

Emendamento

3. Fatte salve altre disposizioni legislative comunitarie che prevedono una dichiarazione nutrizionale obbligatoria, la dichiarazione **nutrizionale** di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera l) non è obbligatoria per i prodotti alimentari elencati all'allegato IV.

Emendamento 127
Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 3 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento 129
Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La denominazione del prodotto alimentare è la sua denominazione legale. In mancanza di tale denominazione, il nome dell'alimento è il suo nome usuale; se il nome usuale manca o non è utilizzato, viene fornito un nome descrittivo.

Emendamento

Nel caso di merci non preimballate, comprese quelle destinate alle collettività ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera d), non sono obbligatorie le indicazioni elencate agli articoli 9 e 29.

Emendamento

1. La denominazione del prodotto alimentare è la sua denominazione **quale prevista dalla legislazione pertinente**. In mancanza di tale denominazione, il nome dell'alimento è il suo nome usuale; se il nome usuale manca o non è utilizzato, viene fornito un nome descrittivo.

Emendamento 130
Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento 132
Proposta di regolamento
Articolo 20 – titolo

Testo della Commissione

Omissione dell'elenco degli ingredienti

Emendamento

1 bis. Per i prodotti contenenti nanomateriale, tale circostanza è indicata nell'elenco degli ingredienti con il prefisso "nano".

Emendamento

Deroghe generali dall'obbligatorietà dell'elenco degli ingredienti

Emendamento 294
Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione

e) *il vino quale definito dal regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, la birra e le bevande spiritose, come definite all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. [...] del Parlamento Europeo e del Consiglio, del [...], relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CE) n. 1576/89 del Consiglio.* La Commissione elaborerà una relazione dopo [cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento], concernente l'applicazione *dell'articolo 19* a tali prodotti e potrà accompagnare tale relazione con specifiche misure per la determinazione delle regole di *etichettatura degli ingredienti*. Le misure volte a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo sono adottate in conformità con la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 49, paragrafo 3.

Emendamento 133
Proposta di regolamento
Articolo 21 – titolo e alinea

Testo della Commissione

Omissione dei costituenti di un prodotto alimentare dall'elenco degli ingredienti

L'indicazione dei seguenti costituenti di un prodotto alimentare nell'elenco degli ingredienti non è richiesta:

Emendamento 134
Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1 - lettera c

Testo della Commissione

c) le sostanze utilizzate in dosi strettamente necessarie come solventi o supporti per le sostanze nutrizionali, gli additivi alimentari e gli aromi;

Emendamento 135

Emendamento

e) *Bevande alcoliche.* La Commissione elaborerà una relazione dopo [cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento], concernente l'applicazione del presente *paragrafo* a tali prodotti e potrà accompagnare tale relazione con specifiche misure per la determinazione delle regole di *preparazione delle informazioni sui valori nutritivi di tali prodotti per i consumatori*. Le misure volte a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo sono adottate in conformità con la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 49, paragrafo 3.

Emendamento

Non sono considerati ingredienti di un prodotto alimentare:

Emendamento

c) le sostanze utilizzate in dosi strettamente necessarie come solventi o supporti per le sostanze nutrizionali, gli additivi alimentari, *gli enzimi* e gli aromi;

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

1. Qualunque ingrediente elencato nell'allegato II o qualunque sostanza proveniente da un ingrediente elencato in tale allegato, tranne le eccezioni previste nell'allegato stesso, **è indicato sull'etichetta mediante un riferimento preciso al nome di tale ingrediente.**

Emendamento

1. Qualunque ingrediente elencato nell'allegato II o qualunque sostanza proveniente da un ingrediente elencato in tale allegato, tranne le eccezioni previste nell'allegato stesso, è indicato ***nell'elenco degli ingredienti in modo che il potenziale allergenico o di intolleranza sia immediatamente individuabile.***

Emendamento 136
Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) il prodotto alimentare non è preimballato; in tal caso nel locale di vendita o nei menù deve essere segnalato in modo chiaramente visibile che:
– *i clienti possono ottenere informazioni sugli allergeni durante gli scambi verbali che accompagnano la vendita e/o tramite materiale informativo esposto;*
– *non può essere esclusa una contaminazione incrociata.*

Emendamento 336
Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. L'elenco di cui all'allegato II è sistematicamente riesaminato e, ove necessario, aggiornato dalla Commissione sulla base delle conoscenze scientifiche e tecniche più recenti.

Emendamento

2. L'elenco di cui all'allegato II è sistematicamente riesaminato e, ove necessario, aggiornato dalla Commissione sulla base delle conoscenze scientifiche e tecniche più recenti ***mediante atti delegati a norma dell'articolo 49 bis e fatte salve le condizioni di cui agli articoli 49 ter e 49 quater.***

Le misure volte a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo sono adottate in conformità con la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 49, paragrafo 4.

Emendamento 137
Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) figura nella denominazione **del prodotto alimentare** o è generalmente associato a **tale** denominazione dal consumatore; o

Emendamento 138
Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. La Commissione può modificare il paragrafo 1 aggiungendo altri casi. Le misure volte a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo sono adottate in conformità con la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 49, paragrafo 3.

Emendamento 139
Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) in unità di liquido per i prodotti liquidi;

Emendamento 337
Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. La Commissione può disporre che la quantità netta di alcuni prodotti alimentari sia espressa in modo diverso da quello descritto al paragrafo 1. **Le misure volte a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo sono adottate in conformità con la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 49, paragrafo 3.**

Emendamento

a) figura nella denominazione **di vendita** o è generalmente associato a tale denominazione dal consumatore; o

Emendamento

soppresso

Emendamento

a) in unità di liquido per i prodotti liquidi **ai sensi della direttiva 85/339/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985 concernente gli imballaggi per liquidi alimentari¹**;

¹ **GUL 176 del 6.7.1985, pag. 18.**

Emendamento

2. La Commissione può disporre che la quantità netta di alcuni prodotti alimentari sia espressa in modo diverso da quello descritto al paragrafo 1 **mediante atti delegati a norma dell'articolo 49 bis e fatte salve le condizioni di cui agli articoli 49 ter e 49 quater.**

Emendamento 140
Proposta di regolamento
Articolo 25 – titolo

Testo della Commissione
Termine minimo di conservazione e data
limite di consumo

Emendamento 141
Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 2

Testo della Commissione
2. La data da menzionare è indicata
conformemente all'allegato IX.

Emendamento

Termine minimo di conservazione, data
limite di consumo *e data di produzione*

Emendamento

2. La data da menzionare è *facilmente
identificabile e non è coperta.* È indicata
nel modo seguente

**A. TERMINE MINIMO DI
CONSERVAZIONE**

a) la data è preceduta dai termini:

– *"Da consumarsi preferibilmente entro
il..." quando la data comporta*

l'indicazione del giorno, o

– *"da consumarsi preferibilmente entro
fine..." negli altri casi.*

*b) i termini di cui alla lettera a) sono
accompagnati:*

– *dalla data stessa, o*

– *dall'indicazione del punto in cui essa è
indicata sull'etichetta.*

*Ove necessario, tali indicazioni sono
completate dall'enunciazione delle
condizioni che garantiscono la
conservazione indicata.*

*c) la data si compone dell'indicazione del
giorno, del mese e dell'anno, in forma
chiara e in quest'ordine.*

Tuttavia, per i prodotti alimentari

– *conservabili meno di tre mesi,
dall'indicazione del giorno e del mese;*

– *conservabili più di tre mesi e meno di
diciotto mesi, dall'indicazione del mese e
dell'anno;*

– *conservabili per più di 18 mesi, è
sufficiente l'indicazione dell'anno;*

*d) la data del termine minimo di
conservazione è indicata su ogni singola
porzione preimballata;*

*e) fatte salve le disposizioni dell'Unione
che prescrivono altre indicazioni di data,
l'indicazione del termine minimo di
conservazione non è richiesta nei casi:*

– *degli ortofrutticoli freschi, comprese le*

patate, che non sono stati sbucciati, tagliati o che non hanno subito trattamenti analoghi, questa deroga non si applica ai semi germinali e prodotti analoghi quali i germogli di leguminose;
– *dei vini, vini liquorosi, vini spumanti, vini aromatizzati e prodotti simili ottenuti a base di frutta diversa dall'uva, nonché delle bevande rientranti nei codici NC 22060091, 22060093 e 22060099 e ottenute da uva o mosto di uva;*
– *delle bevande con un contenuto di alcol pari o superiore al 10 % in volume;*
– *delle bevande rinfrescanti non alcolizzate, succhi di frutta, nettari di frutta e bevande alcoliche aventi un contenuto di alcol superiore a 1,2 % in volume, in recipienti individuali di oltre cinque litri, destinati alle collettività;*
– *dei prodotti della panetteria e della pasticceria che, per loro natura, sono normalmente consumati entro le 24 ore successive alla fabbricazione;*
– *degli aceti;*
– *del sale da cucina;*
– *degli zuccheri allo stato solido;*
– *dei prodotti di confetteria consistenti quasi unicamente in zuccheri aromatizzati e/o colorati;*
– *delle gomme da masticare e prodotti analoghi.*

B. DATA LIMITE DI CONSUMO

a) la data è preceduta dai termini "da consumare entro ...";

b) i termini di cui alla lettera a) sono seguiti:

- dalla data stessa, o*
- dall'indicazione del punto in cui essa è indicata sull'etichetta.*

Tali indicazioni sono seguite dalla descrizione delle condizioni di conservazione da rispettare;

c) la data si compone dell'indicazione del giorno, del mese ed eventualmente dell'anno, in quest'ordine e in forma chiara;

d) il modo d'indicare il termine minimo di conservazione di cui al punto A, lettera c), del presente paragrafo può essere determinato conformemente alla procedura di cui all'articolo 49, paragrafo

2.

C. DATA DI PRODUZIONE

a) la data è preceduta dai termini "prodotto il ...";

b) i termini di cui alla lettera a) sono accompagnati:

– dalla data stessa, o

– dall'indicazione del punto in cui essa è indicata sull'etichetta;

c) la data comprende il giorno, il mese ed eventualmente l'anno, nell'ordine e in forma chiara.

Emendamento 142
Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Le istruzioni per l'uso di un prodotto alimentare devono essere indicate in modo da consentire un uso adeguato di tale prodotto.

Emendamento

1. Le istruzioni per l'uso di un prodotto alimentare devono essere indicate in modo da consentire un uso adeguato di tale prodotto. ***Se del caso, vanno riportate le istruzioni relative alle condizioni di refrigerazione e conservazione nonché al periodo di consumo dopo l'apertura della confezione.***

Emendamento 338
Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. La Commissione può fissare le modalità di indicare le istruzioni per l'uso di taluni prodotti alimentari. ***Le misure volte a modificare gli elementi non essenziali del presente regolamento completandolo sono adottate in conformità con la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 49, paragrafo 3.***

Emendamento

2. La Commissione può fissare le modalità di indicare le istruzioni per l'uso di taluni prodotti alimentari ***mediante atti delegati a norma dell'articolo 49 bis e fatte salve le condizioni di cui agli articoli 49 ter e 49 quater.***

Emendamento 143
Proposta di regolamento
Sezione 3 – titolo

Testo della Commissione
Dichiarazione nutrizionale

Emendamento
Etichettatura nutrizionale

Emendamento 144
Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) la quantità di grassi, acidi grassi saturi, zuccheri *con specifico riferimento agli zuccheri* e sale.

Emendamento

b) la quantità di grassi, acidi grassi saturi, zuccheri e sale;

b bis) la quantità di proteine, carboidrati, fibre, grassi trans naturali e artificiali.

Emendamenti 145 e 339
Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Il presente paragrafo non si applica *al vino quale definito dal regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, alla birra e alle bevande spiritose, come definite all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. [...] del Parlamento Europeo e del Consiglio, del [...], relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CE) n. 1576/89 del Consiglio*. La Commissione elaborerà dopo [cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento] una relazione concernente l'applicazione del presente paragrafo a tali prodotti e potrà accompagnare tale relazione con specifiche misure per la determinazione delle regole *di etichettatura nutrizionale obbligatoria per questi prodotti. Tali misure destinate a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo sono adottate in conformità con la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 49, paragrafo 3.*

Emendamento

Il presente paragrafo non si applica *alle bevande con contenuto alcolico*. La Commissione elaborerà dopo [cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento] una relazione concernente l'applicazione del presente paragrafo a tali prodotti e potrà accompagnare tale relazione con specifiche misure per la determinazione delle regole *relative alla fornitura ai consumatori di informazioni nutrizionali su questi prodotti, adottate mediante atti delegati a norma dell'articolo 49 bis e fatte salve le condizioni di cui agli articoli 49 ter e 49 quater.*

Emendamento 146
Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafi da 2 a 4

Testo della Commissione

2. Le dichiarazioni nutrizionali possono inoltre precisare le quantità di uno o più dei seguenti elementi:
a) acidi grassi trans;
b) acidi grassi monoinsaturi;

Emendamento

2. Le dichiarazioni nutrizionali possono inoltre precisare *in via supplementare* le quantità di uno o più dei seguenti elementi:
b) acidi grassi monoinsaturi;

c) acidi grassi polinsaturi;

d) polioli;

e) amido;

f) fibre alimentari;

g) proteine;

h) tutti i sali minerali o vitamine **elencati alla parte A, punto 1, dell'allegato XI e presenti in quantità significativa conformemente alle disposizioni della parte A, punto 2, di tale allegato.**

3. È obbligatorio dichiarare la quantità di sostanze che appartengono a una delle categorie di sostanze nutritive di cui al paragrafo 2 o ne sono componenti, quando tali sostanze sono oggetto di una dichiarazione nutrizionale e/o di una dichiarazione sulla salute.

4. La Commissione può modificare gli elenchi di cui ai paragrafi 1 e 2. Tali misure destinate a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo sono adottate in conformità con la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 49, paragrafo 3.

Emendamento 340

Proposta di regolamento

Articolo 30 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. La Commissione **può determinare e inserire** nell'allegato XII i coefficienti di conversione di cui alla parte A, punto 1, dell'allegato XI che consentono di calcolare in modo più preciso il tenore di vitamine e sali minerali dei prodotti alimentari. **Tali misure destinate a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo sono adottate in conformità con la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 49, paragrafo 3.**

Emendamento 341

Proposta di regolamento

c) acidi grassi polinsaturi;

d) polioli;

d bis) colesterolo;

e) amido;

h) tutti i sali minerali o vitamine **e presenti in quantità significativa conformemente alle disposizioni della parte A, punto 1, dell'allegato XI, in conformità dei valori indicati nella parte A, punto 2, di tale allegato;**

h bis) altre sostanze nutritive di cui alla parte A dell'allegato XIII e componenti di dette sostanze;

h ter) altre sostanze come definite dal regolamento (CE) n. 1925/2006.

3. È obbligatorio dichiarare la quantità di sostanze che appartengono a una delle categorie di sostanze nutritive di cui al paragrafo 2 o ne sono componenti, quando tali sostanze sono oggetto di una dichiarazione nutrizionale e/o di una dichiarazione sulla salute.

Emendamento

2. La Commissione **determina e inserisce** nell'allegato XII i coefficienti di conversione di cui alla parte A, punto 1, dell'allegato XI che consentono di calcolare in modo più preciso il tenore di vitamine e sali minerali dei prodotti alimentari **mediante atti delegati a norma dell'articolo 49 bis e fatte salve le condizioni di cui agli articoli 49 ter e 49 quater.**

Articolo 30 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. I valori dichiarati sono valori medi stabiliti sulla base, *a seconda dei casi*:

- a) dell'analisi del prodotto alimentare effettuata dal fabbricante; o
- b) del calcolo effettuato a partire dai valori medi noti o effettivi relativi agli ingredienti utilizzati; o
- c) del calcolo effettuato a partire da dati generalmente stabiliti e accettati.

Le modalità d'applicazione relative all'indicazione del valore energetico e delle sostanze nutritive per quanto riguarda la precisione dei valori dichiarati e in particolare gli scarti tra i valori dichiarati e quelli constatati in occasione di controlli ufficiali *possono essere decise conformemente alla procedura di cui all'articolo 49, paragrafo 2.*

Emendamento

4. I valori dichiarati sono, *a seconda dei casi*, valori medi stabiliti *alla fine del termine minimo di conservazione, tenendo conto degli opportuni parametri di tolleranza*, sulla base:

- a) dell'analisi del prodotto alimentare effettuata dal fabbricante; o
- b) del calcolo effettuato a partire dai valori medi noti o effettivi relativi agli ingredienti utilizzati; o
- c) del calcolo effettuato a partire da dati generalmente stabiliti e accettati.

Le modalità d'applicazione relative all'indicazione del valore energetico e delle sostanze nutritive per quanto riguarda la precisione dei valori dichiarati e in particolare gli scarti tra i valori dichiarati e quelli constatati in occasione di controlli ufficiali, *sono adottate, previo parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare, mediante atti delegati a norma dell'articolo 49 bis e in base alle condizioni di cui agli articoli 49 ter e 49 quater.*

Emendamento 149

Proposta di regolamento

Articolo 31 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Il valore energetico e le quantità di sostanze nutritive o dei loro componenti di cui all'articolo 29 paragrafi 1 e 2, sono espressi ricorrendo alle unità di misura indicate *alla parte A dell'allegato XIII.*

Emendamento 313

Proposta di regolamento

Articolo 31 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il valore energetico *e le quantità* di *sostanze nutritive di cui al paragrafo 1 sono espresse per 100 g o per 100 ml o, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 32, paragrafi 2 e 3, per porzione.*

Emendamento

1. Il valore energetico e le quantità di sostanze nutritive o dei loro componenti di cui all'articolo 29 paragrafi 1 e 2, sono espressi ricorrendo alle unità di misura indicate *all'allegato XIII.*

Emendamento

2. *La dichiarazione nutrizionale obbligatoria sulla parte anteriore dell'imballaggio include il valore energetico in kcal di cui all'articolo 29, paragrafo 1, lettera a) e le sostanze nutritive obbligatorie di cui all'articolo 29, paragrafo 1, lettera b), espresso in grammi. Essa presenta sotto forma di tabella nel*

segunte ordine: valore energetico, grassi, acidi grassi saturi, zuccheri e sale.

2 bis. La dichiarazione nutrizionale obbligatoria sul retro dell'imballaggio include il valore energetico in kcal e tutte le dichiarazioni nutrizionali obbligatorie di cui all'articolo 29, paragrafo 1, nonché, se del caso, le dichiarazioni nutrizionali volontarie di cui all'articolo 29, paragrafo 2.

Essa segue, se del caso, l'ordine di presentazione di cui all'allegato XIII, parte C, sia per 100 g/ml che per porzione. Le indicazioni sono presentate sotto forma di tabella, con allineamento delle cifre.

Emendamento 151
Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Se sono riportate le indicazioni di cui all'articolo 3, le seguenti informazioni supplementari devono essere riportate in prossimità diretta della corrispondente tabella: "Fabbisogno giornaliero di una donna adulta di media età. Il Suo fabbisogno giornaliero personale può essere diverso da quello indicato."

Emendamento 152
Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 4

Testo della Commissione

1. L'indicazione dei polioli e/o dell'amido e la dichiarazione del tipo di acidi grassi, diverse dalle dichiarazioni obbligatorie degli acidi grassi saturi di cui all'articolo 29, paragrafo 1, lettera b), sono presentate conformemente **alla parte B dell'allegato XIII**.

Emendamento 153
Proposta di regolamento
Articolo 32

Testo della Commissione
Articolo 32

Espressione per porzione

1. Oltre alle dichiarazioni nutrizionali per 100g o 100ml di cui all'articolo 31, paragrafo 2, le informazioni fornite possono essere espresse per porzione,

Emendamento

4. L'indicazione dei polioli e/o dell'amido e la dichiarazione del tipo di acidi grassi, diverse dalle dichiarazioni obbligatorie degli acidi grassi saturi **e degli acidi grassi trans** di cui all'articolo 29, paragrafo 1, sono presentate conformemente **all'allegato XIII**.

Emendamento

soppresso

secondo la quantificazione precisata sull'etichetta, a condizione che il numero di porzioni contenute nell'imballaggio sia indicato.

2. Le dichiarazioni nutrizionali possono essere espresse unicamente per porzione se il prodotto alimentare è preimballato in porzioni individuali.

3. La Commissione decide in merito ad un'eventuale espressione unicamente sulla base della porzione per i prodotti alimentari che sono presentati negli imballaggi contenenti più porzioni, ma non sono stati preimballati in porzioni individuali. Tali misure destinate a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo sono adottate in conformità con la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 49, paragrafo 3.

Emendamento 298

Proposta di regolamento

Articolo 33 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione

1. Le dichiarazioni nutrizionali possono essere espresse sotto forme diverse da quelle previste all'articolo 31, paragrafi 2 e 3, purché siano rispettati i seguenti requisiti essenziali:

Emendamento

1. Le dichiarazioni nutrizionali possono essere espresse **come aggiunta, cioè ripetendole** sotto forme diverse da quelle previste all'articolo 31, paragrafi 2 e 3, **ed eventualmente in una diversa parte dell'imballaggio, ad esempio mediante rappresentazioni grafiche o simboli**, purché siano rispettati i seguenti requisiti essenziali:

Emendamento 155

Proposta di regolamento

Articolo 33 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) *la forma di espressione è volta a facilitare la comprensione da parte del consumatore del contributo o dell'importanza del prodotto alimentare nell'ambito dell'apporto calorico e nutritivo di una dieta; e*

Emendamento

a) **tali forme di presentazione non inducano in errore il consumatore né distraggano l'attenzione dalla dichiarazione nutrizionale obbligatoria; nonché**

Emendamento 299

Proposta di regolamento

Articolo 33 – paragrafo 1 – lettere b e c

Testo della Commissione

b) si basi sia sui consumi di riferimento

Emendamento

b) si basi sia sui consumi di riferimento

armonizzati, sia, in mancanza di tali valori, su pareri scientifici generalmente ammessi riguardanti i consumi calorici o nutritivi; e

c) sia sostenuta da elementi in grado di provare che il consumatore medio comprende il modo in cui è presentata l'informazione e vi fa ricorso.

Emendamento 156

Proposta di regolamento

Articolo 33 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento 316

Proposta di regolamento

Articolo 34 – paragrafi 1, 2 e 3

Testo della Commissione

1. Le indicazioni di cui all'articolo 31, paragrafo 2, che riguardano le dichiarazioni nutrizionali obbligatorie figurano nel campo visivo principale. Se del caso, tali indicazioni sono presentate insieme in un formato chiaro nel seguente ordine: valore energetico, grassi, acidi grassi saturi, carboidrati con specifico riferimento agli zuccheri e sale.

2. La dichiarazione nutrizionale collegata alle sostanze nutritive di cui all'articolo 29, paragrafo 2, figura insieme nella stessa posizione e, se del caso, nell'ordine di presentazione di cui alla parte C dell'allegato XIII.

Se tale dichiarazione nutrizionale non appare nel campo visivo principale, è presentata sotto forma di tabella, con allineamento delle cifre se lo spazio lo consente. In mancanza di spazio sufficiente, la dichiarazione appare sotto forma lineare.

3. Se la dichiarazione nutrizionale obbligatoria appare insieme alla dichiarazione sulle sostanze nutritive di cui all'articolo 29, paragrafo 2, l'ordine di presentazione del valore energetico e delle sostanze nutrienti è, se del caso, quello

conformemente all'allegato XI, parte B, sia su conoscenze scientifiche convalidate riguardanti i consumi calorici o nutritivi; e

c) sia sostenuta da elementi *scientifici* in grado di provare che il consumatore medio comprende il modo in cui è presentata l'informazione e vi fa ricorso.

Emendamento

c bis) è avvalorata da prove risultanti da ricerche indipendenti condotte presso i consumatori, le quali dimostrano che il consumatore medio capisce la forma di espressione.

Emendamento

soppresso

previsto alla parte C dell'allegato XIII.

Emendamento 158

Proposta di regolamento

Articolo 34 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento 159

Proposta di regolamento

Articolo 34 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento 160

Proposta di regolamento

Articolo 34 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. La dichiarazione nutrizionale collegata alle sostanze nutritive di cui all'articolo 29, paragrafo 2, figura insieme nella stessa posizione e, se del caso, nell'ordine di presentazione di cui **alla parte C dell'allegato XIII.**

Se tale dichiarazione nutrizionale non appare nel campo visivo principale, è presentata sotto forma di tabella, con allineamento delle cifre se lo spazio lo consente. In mancanza di spazio sufficiente, la dichiarazione appare sotto forma lineare.

Emendamento 161

Proposta di regolamento

Articolo 34 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Oltre agli elementi presentati a norma del paragrafo 1 in kilocalorie per 100 g/ml e, eventualmente per porzione ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 2, l'etichettatura del valore energetico prescritta a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, lettera a), e dell'allegato XI, parte B, figura a destra in basso nella parte anteriore della confezione in caratteri di dimensioni non inferiori a 3 mm e all'interno di un riquadro.

Emendamento

1 ter. La confezione regalo è esentata dall'obbligo di esporre il valore energetico sulla parte anteriore dell'imballaggio di cui al paragrafo 1 bis.

Emendamento

2. La dichiarazione nutrizionale ***supplementare volontaria*** collegata alle sostanze nutritive di cui all'articolo 29, paragrafo 2, figura insieme nella stessa posizione e, se del caso, nell'ordine di presentazione di cui ***all'allegato XIII. Si applica, mutatis mutandis, il paragrafo 1.***

Emendamento

2 bis. Se la dichiarazione nutrizionale per

i prodotti alimentari che figurano nell'allegato IV è obbligatoria per l'informazione nutrizionale o sanitaria, essa non deve apparire nel campo visivo principale.

Emendamento 162
Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 ter. Il paragrafo 1 non si applica ai prodotti alimentari definiti nella direttiva 89/398/CEE e alle direttive specifiche cui fa riferimento l'articolo 4, paragrafo 1, di medesima.

Emendamento 300
Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. Possono essere utilizzati grafici o simboli per la presentazione della dichiarazione nutrizionale in virtù di un sistema nazionale, secondo quanto indicato all'articolo 44, purché siano rispettati i seguenti requisiti essenziali:
a) tali presentazioni non devono indurre in errore il consumatore; e
b) dev'essere provata la loro comprensione da parte del consumatore medio.

soppresso

Emendamento 165
Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

6 bis. Cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione presenta una relazione di valutazione sulla forma di presentazione descritta nei paragrafi da 1 a 6.

Emendamento 168
Proposta di regolamento
Articolo 35 – titolo

Testo della Commissione
*Requisiti **applicabili***

Emendamento
Requisiti

Emendamento 169
Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Nel caso in cui informazioni sui prodotti alimentari coperte dal presente regolamento sono fornite su base volontaria, tali informazioni devono essere conformi ai relativi requisiti specifici posti dal presente regolamento.

Emendamento 170
Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafi 1 bis, 1 ter e 1 quater (nuovi)

Testo della Commissione

Emendamento

soppresso

Emendamento

1 bis. Le informazioni volontarie non occupano spazi destinati alle informazioni obbligatorie.

1 ter. Tutte le informazioni pertinenti sui sistemi di informazione volontaria in materia alimentare, come i criteri di base e gli studi scientifici, sono messi a disposizione del pubblico.

1 quater. Per determinati gruppi, ad esempio i bambini, possono essere ancora indicate informazioni nutrizionali volontarie supplementari, purché i valori di riferimento specifici siano comprovati scientificamente, non inducano in inganno il consumatore e siano conformi alle condizioni generali fissate nel presente regolamento.

Emendamento 172
Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Nel caso in cui il paese di origine o il luogo di provenienza di un prodotto alimentare non sono gli stessi di uno dei suoi ingredienti primari, dev'essere indicato anche il paese di origine o il luogo di provenienza di tali ingredienti.

Emendamento 173
Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. La Commissione può stabilire norme di attuazione concernenti l'applicazione del

Emendamento

soppresso

Emendamento

soppresso

paragrafo 3. Le misure volte a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo sono adottate in conformità con la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 49, paragrafo 3.

Emendamento 174

Proposta di regolamento

Articolo 35 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. La Commissione può stabilire norme di attuazione concernenti le condizioni e i criteri di utilizzazione delle indicazioni facoltative. Le misure volte a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo sono adottate in conformità con la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 49, paragrafo 3.

Emendamento 175

Proposta di regolamento

Articolo 35 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento 176

Proposta di regolamento

Articolo 36

Testo della Commissione

Articolo 36

Presentazione

Le informazioni volontarie non devono occupare spazi destinati alle informazioni obbligatorie.

Emendamento

soppresso

Emendamento

6 bis. Il termine "vegetariano" non dovrebbe essere applicato ai prodotti alimentari che sono derivati o fabbricati a partire da o mediante prodotti ottenuti da animali morti o abbattuti o da animali morti perché destinati al consumo. Il termine "vegano" non dovrebbe applicarsi ai prodotti alimentari fabbricati a partire da o mediante animali o prodotti animali (inclusi i prodotti provenienti da animali vivi).

Emendamento

soppresso

Emendamento 177
Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione

d) di protezione della proprietà industriale e commerciale, di indicazioni di provenienza, di denominazioni d'origine controllata e di repressione della concorrenza sleale.

Emendamento 178
Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento 179
Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. In applicazione del paragrafo 1, gli Stati membri possono introdurre misure concernenti l'indicazione obbligatoria del paese d'origine o del luogo di provenienza dei prodotti alimentari, solo nei casi in cui sia provato un collegamento tra talune qualità del prodotto alimentare e la sua origine o provenienza. Al momento di notificare tali misure alla Commissione, gli Stati membri documentano che la maggior parte dei consumatori attribuisce un valore significativo alla fornitura di tali informazioni.

Emendamento 181
Proposta di regolamento
Articolo 40

Testo della Commissione

Articolo 40

Bevande alcoliche

In attesa dell'adozione delle disposizioni comunitarie di cui all'articolo 20, lettera e), gli Stati membri possono applicare regole nazionali per quanto riguarda l'elencazione degli ingredienti delle bevande con contenuto alcolico superiore all'1,2% in volume.

Emendamento

d) di protezione della proprietà industriale e commerciale, di indicazioni di provenienza **regionale**, di denominazioni d'origine controllata e di repressione della concorrenza sleale.

Emendamento

Tali misure non creano ostacoli alla libera circolazione delle merci nel mercato interno.

Emendamento

soppresso

Emendamento

soppresso

Emendamento 184
Proposta di regolamento
Articolo 41 – titolo e paragrafi 1 e 2

Testo del Consiglio

Misure nazionali per i prodotti alimentari non preimballati

- 1. Nel caso in cui i prodotti alimentari sono offerti alla vendita al consumatore finale o alle collettività senza preimballaggio, o nei casi in cui i prodotti alimentari siano imballati sui luoghi di vendita su richiesta del consumatore o preimballati per la vendita diretta, gli Stati membri possono stabilire le modalità secondo le quali devono essere mostrate le indicazioni specificate agli articoli 9 e 10.**
- 2. Gli Stati membri possono non rendere obbligatorie alcune delle indicazioni di cui al paragrafo 1, diverse da quelle di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), a condizione che il consumatore o la collettività continuino a ricevere informazioni sufficienti.**

Emendamento 185
Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo del Consiglio

Emendamento 186
Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 2

Testo del Consiglio

- 2. La Commissione consulta gli Stati membri nell'ambito del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali istituito dall'articolo 58, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 178/2002, se ritiene tale consultazione utile o su richiesta di uno Stato membro.**

Emendamento

Prodotti alimentari non preimballati

- 1. Per quanto riguarda i prodotti alimentari di cui all'articolo 13, paragrafo 4, sono fornite le indicazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c).**
- 2. La fornitura di altre indicazioni di cui agli articoli 9 e 10 non è obbligatoria.**

Emendamento

- 2 bis. Gli Stati membri possono stabilire modalità dettagliate di presentazione delle informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2.**

Emendamento

- 2. La Commissione consulta gli Stati membri nell'ambito del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali istituito dall'articolo 58, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 178/2002, se ritiene tale consultazione utile o su richiesta di uno Stato membro. *La Commissione introduce altresì una procedura di notifica formale per tutte le parti interessate, in conformità della direttiva 98/34/CE.***

Emendamento 187
Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 5

Testo del Consiglio

5. La direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche non si applica alle misure che rientrano nella procedura di notifica di cui ai paragrafi da 1 a 4.

soppresso

Emendamento

Emendamento 188
Proposta di regolamento
Articolo 43

Testo della Commissione
Articolo 43

Modalità di applicazione particolareggiate
La Commissione può stabilire modalità particolareggiate d'applicazione per il presente capitolo. Le misure volte a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo sono adottate in conformità con la procedura di cui all'articolo 49, paragrafo 2.

soppresso

Emendamento

Emendamento 301
Proposta di regolamento
Capitolo VII

Testo della Commissione
CAPITOLO VII
ELABORAZIONE DEI SISTEMI
NAZIONALI

soppresso

Emendamento

Emendamento 346
Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafi 3 e 4

Testo della Commissione

3. Nel caso in cui sia fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, fatte salve le disposizioni dell'articolo 8 di tale decisione.

soppresso

Emendamento

4. Nel caso in cui sia fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5bis, paragrafi 1, 2, 4 e 6, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, fatte salve le disposizioni dell'articolo 8 di tale

decisione.

Emendamento 347
Proposta di regolamento
Articolo 49 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento
Articolo 49 bis

Esercizio della delega

- 1. È conferita alla Commissione la facoltà di adottare atti delegati di cui all'articolo 10, paragrafo 2, all'articolo 14, paragrafo 1, all'articolo 20, lettera e), all'articolo 22, paragrafo 2, all'articolo 24, paragrafo 2, all'articolo 26, paragrafo 2, all'articolo 29, paragrafo 1, secondo comma, all'articolo 30, paragrafi 2 e 4, all'articolo 31, paragrafo 2, all'articolo 34, paragrafo 6, all'articolo 44, paragrafo 2, all'articolo 46, paragrafo 2, e all'articolo 47, per un periodo di cinque anni successivo all'entrata in vigore del presente regolamento. La Commissione riferisce in merito ai poteri delegati entro e non oltre sei mesi prima della fine del predetto quinquennio. La delega di poteri è automaticamente prorogata per periodi di durata identica, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio proceda alla sua revoca a norma dell'articolo 49 ter.*
- 2. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà simultanea notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.*
- 3. La facoltà di adottare atti delegati è conferita alla Commissione in base alle condizioni di cui agli articoli 49 ter e 49 quater.*

Emendamento 348
Proposta di regolamento
Articolo 49 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento
Articolo 49 ter

Revoca della delega

- 1. Il Parlamento europeo o il Consiglio può revocare in qualsiasi momento la delega dei poteri di cui all'articolo 10, paragrafo 2, all'articolo 14, paragrafo 1, all'articolo 20, lettera e), all'articolo 22,*

paragrafo 2, all'articolo 24, paragrafo 2, all'articolo 26, paragrafo 2, all'articolo 29, paragrafo 1, secondo comma, all'articolo 30, paragrafi 2 e 4, all'articolo 31, paragrafo 2, all'articolo 34, paragrafo 6, all'articolo 44, paragrafo 2, all'articolo 46, paragrafo 2, e all'articolo 47.

2. L'istituzione che ha avviato una procedura interna per decidere in merito alla revoca della delega di poteri si adopera per informarne l'altra istituzione e la Commissione entro un termine ragionevole prima di adottare la decisione definitiva, con l'indicazione dei poteri delegati che potrebbero essere revocati e le eventuali ragioni di una revoca.

3. La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri precisati nella decisione stessa. La decisione entra in vigore immediatamente o in una data successiva ivi indicata ma non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. La decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Emendamento 349
Proposta di regolamento
Articolo 49 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento
Articolo 49 quater

Obiezioni agli atti delegati

1. Il Parlamento europeo o il Consiglio può muovere un'obiezione ad un atto delegato entro un termine di due mesi dalla data di notifica.

Su iniziativa di una delle due istituzioni il suddetto termine è prorogato di due mesi.

2. Se, scaduto di tale termine, né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno mosso obiezioni all'atto delegato, quest'ultimo è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entra in vigore alla data ivi indicata.

L'atto delegato può essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entrare in vigore prima della scadenza del predetto termine, se il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione della

loro intenzione di non sollevare obiezioni.
3. Se il Parlamento europeo o il Consiglio muove un'obiezione a un atto delegato, quest'ultimo non entra in vigore. L'istituzione che solleva l'obiezione ne motiva le ragioni.

Emendamento 194
Proposta di regolamento
Articolo 53 – comma 3

Testo della Commissione

Gli articoli da 29 a 34 si applicano a partire [dal primo giorno del mese successivo a un periodo di 3 anni a decorrere dalla sua entrata in vigore] o, per i prodotti alimentari etichettati da operatori del settore alimentare che, alla data dell'entrata in vigore, hanno meno di **10 dipendenti** e il cui fatturato annuo e/o il bilancio annuale non superano i **2 milioni di euro**, a partire [dal primo giorno del mese che segue un periodo di 5 anni a decorrere dalla sua entrata in vigore].

Emendamento

Gli articoli da 29 a 34 si applicano a partire [dal primo giorno del mese successivo a un periodo di *tre* anni a decorrere dalla sua entrata in vigore] o, per i prodotti alimentari etichettati da operatori del settore alimentare che, alla data dell'entrata in vigore, hanno meno di **cento dipendenti** e il cui fatturato annuo e/o il bilancio annuale non superano i **5 milioni di EUR**, a partire [dal primo giorno del mese che segue un periodo di *cinque* anni a decorrere dalla sua entrata in vigore].

Emendamento 322
Proposta di regolamento
Allegato I – punto 1

Testo della Commissione

1. per "dichiarazione nutrizionale" o "etichettatura nutrizionale" *s'intende* le informazioni comprendenti:

- a) il valore energetico, o
- b) il valore energetico e una o più delle sostanze nutritive seguenti:

- grassi,
- carboidrati,
- fibre alimentari,
- proteine,
- sale,
- vitamine e minerali elencati nell'allegato XI, parte A, punto 1, quando sono presenti in quantità significativa conformemente all'allegato XI, parte A, punto 2.

Emendamento 197
Proposta di regolamento
Allegato I – punto 8

Testo della Commissione

8. "zuccheri": tutti i monosaccaridi e i

Emendamento

1. per "dichiarazione nutrizionale" o "etichettatura nutrizionale" *s'intendono* le informazioni **che indicano**:

- a) il valore energetico, o
- b) il valore energetico e una o più delle sostanze nutritive seguenti **e i loro componenti**:

- grassi,
- carboidrati,
- fibre alimentari,
- proteine,
- sale,
- vitamine e minerali elencati nell'allegato XI, parte A, punto 1, quando sono presenti in quantità significativa conformemente all'allegato XI, parte A, punto 2.

8. "zuccheri": tutti i monosaccaridi e i

disaccaridi presenti in un alimento, esclusi i polioli;

Emendamento 198
Proposta di regolamento
Allegato I – punto 10

Testo della Commissione

10. "proteine": il tenore in proteine calcolato mediante la formula: $\text{proteine} = \text{azoto totale (Kjeldahl)} \times 6,25$;

Emendamento 199
Proposta di regolamento
Allegato I – punto 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento 200
Proposta di regolamento
Allegato I – punto 13

Testo della Commissione

13. "parte *principale del campo visivo*": la parte *del campo visivo* più suscettibile di essere esposta o visibile nelle condizioni di vendita o di utilizzazione normali o abituali.

Emendamento 201
Proposta di regolamento
Allegato II – titolo

Testo della Commissione
INGREDIENTI CHE **CAUSANO**
ALLERGIE O INTOLLERANZE

Emendamento 202
Proposta di regolamento
Allegato II – punto 1 – lettera d

Testo della Commissione
d) cereali utilizzati per la fabbricazione di distillati *o di alcol etilico di origine agricola per liquori ed altre bevande aventi un contenuto di alcol superiore all' 1,2% in volume.*

Emendamento 203

disaccaridi presenti in un alimento, esclusi i polioli, *l'isomaltulosio e il D-tagatosio*;

Emendamento

10. "proteine": il tenore in proteine calcolato mediante la formula: $\text{proteine} = \text{azoto totale (Kjeldahl)} \times 6,25$ *e, nel caso delle lattoproteine, $\times 6,38$;*

Emendamento

11 bis. "foglia oro alimentare": una decorazione commestibile di alimenti o bevande ottenuta con foglia d'oro dello spessore di circa 0,000125 mm in fiocchi o in polvere.

Emendamento

13. "parte *anteriore dell'imballaggio*": *il lato o la superficie della confezione del prodotto alimentare che è più suscettibile di essere esposta o visibile nelle condizioni di vendita o di utilizzazione normali o abituali.*

Emendamento
INGREDIENTI CHE **POSSONO CAUSARE** ALLERGIE O INTOLLERANZE

Emendamento

d) cereali utilizzati per la fabbricazione di distillati *alcolici.*

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 7 – lettera a

Testo della Commissione

a) siero di latte utilizzato per la fabbricazione di distillati *o di alcol etilico di origine agricola per liquori e bevande aventi un contenuto di alcol superiore all'1,2% in volume;*

Emendamento 255

Proposta di regolamento

Allegato II – punto 8 – lettera a

Testo della Commissione

a) la frutta a guscio utilizzata per la fabbricazione di distillati *o di alcol etilico di origine agricola per liquori e altre bevande aventi un contenuto alcolico superiore all'1,2% in volume.*

Emendamento 204

Proposta di regolamento

Allegato II – punto 12

Testo della Commissione

12. Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/litro espressi come SO₂.

Emendamento 205

Proposta di regolamento

Allegato III – tabella – riga 1 bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Prodotti a base di carne ottenuta mediante macellazione speciale

1 bis. 1 Carne o prodotti a base di carne proveniente da animali che non sono stati storditi prima della macellazione (macellazione conforme a principi religiosi)

"Carne da macellazione senza stordimento"

Emendamento 317

Proposta di regolamento

Allegato III – tabella - riga 2.1 – colonna destra

Testo della Commissione

la denominazione del prodotto alimentare è

Emendamento

la denominazione del prodotto alimentare è

accompagnata dall'indicazione "con edulcorante/i"

Emendamento 206

Proposta di regolamento

Allegato III – tabella – riga 2.3 – colonna destra

Testo della Commissione

"contiene **una fonte di fenilalanina**"

Emendamento 275

Proposta di regolamento

Allegato III – punto 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento 276

Proposta di regolamento

Allegato III – punto 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento 207

accompagnata dall'indicazione "con edulcorante/i" **nel campo visivo principale.**

Emendamento

"contiene **aspartame**"

Emendamento

**3 bis. PRODOTTI ALIMENTARI
CONTENENTI ACIDO GLUTAMMICO
O IL SUO SALE**

**3 bis. 1. Prodotti
alimentari
contenenti uno o
più degli additivi
alimentari E620,
E 621, E622,
E623, E624 ed E
625**

**"contiene
ingredienti che
stimolano
l'appetito"**

Emendamento

**3 ter. CARNE CONSISTENTE DI
TAGLI DI CARNE COMBINATI**

**3 ter 1. Carne
consistente di
tagli di carne
combinati, che
possono dare
l'impressione di
un unico pezzo di
carne**

**la denominazione
del prodotto
alimentare è
accompagnata
dall'indicazione
"con tagli di
carne combinati"**

Proposta di regolamento
Allegato III – tabella – riga 5 bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

5 bis. Prodotti a base di carne (anche di volatili)

Qualora nella produzione di alimenti a base di carne di pollo siano state utilizzate proteine di origine bovina o suina, l'informazione dovrebbe sempre figurare chiaramente sull'imballaggio.

Emendamento 208
Proposta di regolamento
Allegato IV – titolo

Testo della Commissione

PRODOTTI ALIMENTARI AI QUALI NON SI APPLICA L'OBBLIGO *DELLA DICHIARAZIONE* NUTRIZIONALE

Emendamento

PRODOTTI ALIMENTARI AI QUALI NON SI APPLICA L'OBBLIGO *DELL'ETICHETTATURA* NUTRIZIONALE

Emendamento 209
Proposta di regolamento
Allegato IV – trattino 1

Testo della Commissione

– i prodotti non trasformati che comprendono un solo ingrediente o una sola categoria di ingredienti;

Emendamento

– **gli ortofrutticoli freschi** e i prodotti non trasformati che comprendono un solo ingrediente o una sola categoria di ingredienti;

Emendamento 211
Proposta di regolamento
Allegato IV – trattino 3

Testo della Commissione

– le acque destinate al consumo umano, comprese quelle che contengono come soli ingredienti aggiunti anidride carbonica e/o aromi;

Emendamento

– le acque **minerali naturali o le altre acque** destinate al consumo umano, comprese quelle che contengono come soli ingredienti aggiunti anidride carbonica e/o aromi;

Emendamento 212
Proposta di regolamento
Allegato IV – trattino 4

Testo della Commissione

– le piante aromatiche, le spezie **o** le loro

Emendamento

– le piante aromatiche, **gli aromi**, le spezie,

miscele;

Emendamento 213
Proposta di regolamento
Allegato IV – trattino 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento 214
Proposta di regolamento
Allegato IV – trattino 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento 215
Proposta di regolamento
Allegato IV – trattino 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento 216
Proposta di regolamento
Allegato IV – trattino 12 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento 217
Proposta di regolamento
Allegato IV - trattino 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento 218
Proposta di regolamento
Allegato IV – trattini 15 ter, 15 quater, 15 quinquies e 15 sexies (nuovi)

Testo della Commissione

Emendamento 219
Proposta di regolamento
Allegato IV – trattino 16

Testo della Commissione

- i prodotti alimentari confezionati in
imballaggi o recipienti la cui *faccia* più

i condimenti e le loro miscele;

Emendamento

– *lo zucchero e lo zucchero di nuovo tipo;*

Emendamento

– *tipi di farina;*

Emendamento

– *i coloranti per alimenti;*

Emendamento

– *la foglia oro alimentare;*

Emendamento

- *le gomme da masticare;*

Emendamento

– *gli alimenti aventi un design o un
confezionamento stagionali, di lusso o da
regalo;*

– *i dolci di stagione e i prodotti a base
di zucchero e cioccolato, sotto forma di
figurine;*

– *gli imballaggi multipli misti;*

– *gli assortimenti;*

Emendamento

- i prodotti alimentari confezionati in
imballaggi o recipienti la cui *superficie* più

grande ha una superficie inferiore a 25 cm²;

Emendamento 220
Proposta di regolamento
Allegato IV – trattino 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento 305
Proposta di regolamento
Allegato IV – trattini 17 ter e 17 quater (nuovi)

Testo della Commissione

Emendamento 221
Proposta di regolamento
Allegato IV – trattino 18

Testo della Commissione
– i prodotti alimentari forniti direttamente **dal fabbricante** in piccole quantità di prodotti al consumatore finale o a strutture locali di vendita al dettaglio che forniscono direttamente il consumatore finale;

Emendamento 222
Proposta di regolamento
Allegato IV – trattino 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento 223
Proposta di regolamento
Allegato IV – trattino 19 ter (nuovo)

Testo della Commissione

grande è inferiore a 75 cm²; **il contenuto energetico, quale previsto all'articolo 29, paragrafo 1, lettera a), è sempre indicato nel campo visivo principale;**

Emendamento
- i prodotti alimentari non preimballati, comprese le forniture a collettività, destinati al consumo immediato;

Emendamento
- i prodotti confezionati artigianalmente
- gli alimenti venduti direttamente sul mercato agricolo

Emendamento
– i prodotti alimentari forniti direttamente **da piccole imprese** in piccole quantità di prodotti al consumatore finale o a strutture locali di vendita al dettaglio che forniscono direttamente il consumatore finale;

Emendamento
– i prodotti alimentari in quantità inferiore a 5g/ml;

Emendamento
– le bottiglie in vetro marcate in modo indelebile.

Emendamento 224
Proposta di regolamento
Allegato V – parte A – punto 1 – comma 2

Testo della Commissione

Tuttavia, quando l'applicazione delle altre disposizioni del presente regolamento, in particolare quelle di cui all'articolo 9, non consentirebbe ai consumatori dello Stato membro di commercializzazione di conoscere la natura reale del prodotto alimentare e di distinguerlo dai prodotti con i quali potrebbero confonderlo, la denominazione del prodotto in questione è accompagnata da altre informazioni descrittive che devono apparire **in prossimità** della denominazione del prodotto alimentare.

Emendamento 225
Proposta di regolamento
Allegato V - parte B - punto 1

Testo della Commissione

1. La denominazione del prodotto alimentare comprende o è accompagnata da un'indicazione dello stato fisico nel quale si trova il prodotto o dello specifico trattamento che esso ha subito (ad esempio: in polvere, liofilizzato, congelato, surgelato, concentrato, affumicato), nel caso in cui l'omissione di tale indicazione potrebbe indurre in errore l'acquirente.

Emendamento

Tuttavia, quando l'applicazione delle altre disposizioni del presente regolamento, in particolare quelle di cui all'articolo 9, non consentirebbe ai consumatori dello Stato membro di commercializzazione di conoscere la natura reale del prodotto alimentare e di distinguerlo dai prodotti con i quali potrebbero confonderlo, la denominazione del prodotto in questione è accompagnata da altre informazioni descrittive che devono apparire **nello stesso campo visivo adiacente alla** denominazione del prodotto alimentare **ed essere scritte con un carattere tipografico chiaro e di facile lettura.**

Emendamento

1. La denominazione del prodotto alimentare comprende o è accompagnata da un'indicazione dello stato fisico nel quale si trova il prodotto o dello specifico trattamento che esso ha subito (ad esempio: in polvere, liofilizzato, **ricongelato**, congelato, surgelato, **scongelato**, concentrato, affumicato), nel caso in cui l'omissione di tale indicazione potrebbe indurre in errore l'acquirente.

Emendamento 226
Proposta di regolamento
Allegato V – parte B – punto 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. La denominazione del prodotto alimentare indica qualsiasi ingrediente di diversa origine animale aggiunto all'animale primario per i prodotti a base di carne che hanno l'aspetto di un taglio, un pezzo, una fetta, una porzione o una carcassa e per i prodotti a base di pesce.

Emendamento 227
Proposta di regolamento
Allegato V – parte B – punto 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 ter. La denominazione del prodotto alimentare figurante sull'etichetta di ogni prodotto a base di carne che ha l'aspetto di un taglio, un pezzo, una fetta, una porzione di carne o una carcassa oppure di carne salata comprende l'indicazione:

- a) di qualsiasi ingrediente di diversa origine animale, aggiunto al resto della carne; e**
- b) dell'eventuale acqua aggiunta nei seguenti casi:**
 - nel caso di carni cotte o crude o di carni cotte salate, l'acqua aggiunta che costituisce più del 5% del peso del prodotto;**
 - nel caso di carni crude salate, l'acqua aggiunta che costituisce più del 10% del peso del prodotto.**

Emendamento 228
Proposta di regolamento
Allegato V – parte B – punto 2 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 quater. La denominazione del prodotto alimentare figurante sull'etichetta di ogni prodotto a base di pesce che ha l'aspetto di un taglio, un filetto, una fetta o una porzione di pesce comprende l'indicazione:

- a) di eventuali ingredienti aggiunti di origine vegetale e di origine animale diversa dal pesce; e**
- b) di eventuale acqua aggiunta che costituisce più del 5% del peso del prodotto.**

Emendamento 229
Proposta di regolamento
Allegato V – parte C bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

***Parte C bis - REQUISITI SPECIFICI
RELATIVI ALLA DESIGNAZIONE
DEL BUDELLO DA SALSICCIA***

***Nell'elenco degli ingredienti, il budello da
salsiccia è indicato nel modo seguente:***

- "budello naturale", quando il budello
utilizzato per fare le salsicce proviene dal
tratto intestinale di animali ungulati;***
- "budello artificiale" negli altri casi.***

***Quando un budello artificiale non è
commestibile, tale caratteristica deve
essere specificata.***

Testo della Commissione

Emendamento

**Parte C ter – DENOMINAZIONE DEI
PRODOTTI ALIMENTARI CHE
APPAIONO SIMILI A UN ALTRO
PRODOTTO ALIMENTARE (l'elenco
seguito riprende degli esempi)**

***I prodotti alimentari che possono apparire
simili a un altro prodotto alimentare
oppure in cui un ingrediente è stato
sostituito da un'imitazione sono etichettati
nel modo seguente:***

<i>Differenze per tipologia, caratteristiche e composizione</i>	<i>Denominazione ufficiale</i>
<i>Rispetto al formaggio, sostituzione completa o parziale del grasso lattiero con grasso vegetale</i>	<i>"Formaggio di imitazione"</i>
<i>Rispetto al prosciutto, composizione modificata con ingredienti di dimensioni minori con quota notevolmente ridotta di carne</i>	<i>"Prosciutto di imitazione"</i>

Emendamento 231

Proposta di regolamento

Allegato VI – parte A – tabella – riga 5 – colonna sinistra

Testo della Commissione

5. Miscele di spezie o piante aromatiche, nessuna delle quali predomina in peso in modo significativo

Emendamento

5. Miscele **o preparazioni** di spezie o piante aromatiche, nessuna delle quali predomina in peso in modo significativo

Emendamento 263

Proposta di regolamento

Allegato VI – parte B – tabella – riga 1 – colonna destra - comma 1

Testo della Commissione

"Olio" accompagnato o dall'aggettivo, **a seconda dei casi, "vegetale" o "animale"**, o dall'indicazione dell'origine specifica vegetale **o animale**

Emendamento

"Olio" accompagnato, **a seconda dei casi**, o dall'aggettivo "animale" (**o dall'indicazione dell'origine specifica animale**), o dall'indicazione dell'origine specifica vegetale
Nei casi in cui non si possa garantire l'assenza di determinati oli vegetali, è necessario riportare l'indicazione "Può contenere...".

Emendamento 232

Proposta di regolamento

Allegato VI – parte B – tabella – riga 1 – colonna destra – comma 2

Testo della Commissione

L'aggettivo "idrogenato" deve accompagnare l'indicazione di un olio idrogenato, ***a meno che le quantità di acidi grassi saturi e di acidi grassi trans figurino nella dichiarazione nutrizionale.***

Emendamento

L'aggettivo "idrogenato" deve accompagnare l'indicazione di un olio idrogenato.

Emendamento 279

Proposta di regolamento

Allegato VI – parte B – tabella - punto 2 – colonna destra – comma 1

Testo della Commissione

"Grasso" o "materia grassa", completata

- ***o dall'aggettivo qualificativo "vegetale" o "animale", a seconda dei casi,***
- ***o dall'indicazione dell'origine specifica vegetale o animale.***

Emendamento

"Grasso" o "materia grassa", completata dall'indicazione dell'origine specifica vegetale o animale.

Emendamento 234

Proposta di regolamento

Allegato VI – parte B – tabella – punto 4 – colonna sinistra

Testo della Commissione

4. Amidi e fecole naturali e amidi e fecole modificati per via fisica o da enzimi

Emendamento

4. Amidi e fecole naturali e amidi e fecole modificati per via fisica o da enzimi, ***amidi arrostiti o destrinizzati, amidi modificati mediante trattamento acido o alcalino e amidi bianchiti.***

Emendamento 235
Proposta di regolamento
Allegato VI – parte B – tabella – punto 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

<i>15 bis. Estratti naturali di frutta, verdura e piante o parti di piante commestibili, ottenuti mediante procedimenti meccanici/fisici e utilizzati in forma concentrata per la colorazione degli alimenti.</i>	<i>"Sostanze alimentari coloranti"</i>
---	--

Emendamento 236

Proposta di regolamento

Allegato VI – parte B – tabella – riga 17 – colonna sinistra – comma 1

Testo della Commissione

17. I muscoli scheletrici delle specie di mammiferi e di uccelli riconosciute idonee al consumo umano con i tessuti che vi sono contenuti o vi aderiscono, per i quali il tenore totale di grassi e tessuto connettivo non supera i valori qui di seguito indicati e quando la carne costituisce un ingrediente di un altro prodotto alimentare. ***I prodotti coperti dalla definizione di "carni separate meccanicamente" sono esclusi dalla presente definizione.***

Emendamento

17. I muscoli scheletrici delle specie di mammiferi e di uccelli riconosciute idonee al consumo umano con i tessuti che vi sono contenuti o vi aderiscono, per i quali il tenore totale di grassi e tessuto connettivo non supera i valori qui di seguito indicati e quando la carne costituisce un ingrediente di un altro prodotto alimentare. ***Tale definizione comprende le carni ottenute meccanicamente dalle ossa ricoperte di carne e non rientranti nella definizione di "carni separate meccanicamente" di cui nel regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale¹.***

¹ *GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.*

Emendamenti 237 e 307
Proposta di regolamento
Allegato VI – parte C - elenco

<i>Testo della Commissione</i>	<i>Emendamento</i>
Acidi	Acidi
Regolatori di acidità	Regolatori di acidità
Agenti antiagglomeranti	Agenti antiagglomeranti
Agenti antischiumogeni	Agenti antischiumogeni
Antiossidanti	Antiossidanti
Agenti di carica	Agenti di carica
Coloranti	Coloranti
Emulsionanti	Emulsionanti
Sali di fusione	Sali di fusione
	<i>Enzimi</i>¹
Agenti rassodanti	Agenti rassodanti
Esaltatori di sapidità	Esaltatori di sapidità
Agenti di trattamento della farina	Agenti di trattamento della farina
Agenti gelificanti	Agenti gelificanti
Agenti di rivestimento	Agenti di rivestimento
Agenti umidificanti	Agenti umidificanti
Amidi modificati	Amidi modificati
	<i>Estratto di cellulosa</i>¹
Conservanti	Conservanti
Gas propulsore	Gas propulsore
Agenti lievitanti	Agenti lievitanti
Stabilizzanti	Stabilizzanti
Edulcoranti	Edulcoranti
Addensanti	Addensanti

¹ *L'indicazione di un nome specifico o di un numero CE non è richiesta.*

Emendamento 238
Proposta di regolamento
Allegato VIII – punto 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) che sono soggetti a notevoli perdite del loro volume o della loro massa *e* che sono venduti al pezzo o pesati davanti all'acquirente; o

Emendamento

a) che sono soggetti a notevoli perdite del loro volume o della loro massa *o* che ***non sono preimballati e*** sono venduti al pezzo o pesati davanti all'acquirente; o

Emendamento 239
Proposta di regolamento
Allegato VIII – punto 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento 241
Proposta di regolamento
Allegato IX

Testo della Commissione

Emendamento
b bis) oggetto di esenzioni previste da altre
disposizioni legislative.

Emendamento
L'allegato è soppresso.

Emendamento 242
Proposta di regolamento
Allegato XI – parte A – titolo

Testo della Commissione
 CONSUMI DI RIFERIMENTO PER
 VITAMINE E SALI MINERALI
 (ADULTI)

Emendamento 243
Proposta di regolamento
Allegato XI – parte A – punto 1 – tabella

Testo della Commissione

Vitamina A (µg)	800
Vitamina D (µg)	5
Vitamina E (mg)	10
Vitamina C (mg)	60
Tiammina (mg)	1,4
Riboflavina (mg)	1,6
Niacina (mg)	18
Vitamina B6 (mg)	2
Folacina (µg)	200
Vitamina B12 (µg)	1
Biotina (mg)	0,15
Acido pantotenico (mg)	6

Calcio (mg)	800
Fosforo (mg)	800
Ferro (mg)	14
Magnesio (mg)	300
Zinco (mg)	15

Iodio (µg)	150
------------	-----

Emendamento

CONSUMI DI RIFERIMENTO
GIORNALIERI PER VITAMINE E SALI
 MINERALI (ADULTI)

Emendamento

Vitamina A (µg)	800
Vitamina D (µg)	5
Vitamina E (mg)	12
Vitamina K (µg)	75
Vitamina C (mg)	80
Tiammina (Vitamina B1) (mg)	1,1
Riboflavina (mg)	1,4
Niacina (mg)	16
Vitamina B6 (mg)	1,4
Acido folico (µg)	200
Vitamina B12 (µg)	2,5
Biotina (µg)	50
Acido pantotenico (mg)	6
1g)	2000
1g)	800
Calcio (mg)	800
Fosforo (mg)	700
Ferro (mg)	14
Magnesio (mg)	375
Zinco (mg)	10
Rame (mg)	1
Manganese (mg)	2
Fluoruro (mg)	3,5
Selenio (µg)	55
Cromo (µg)	40
Molibdeno (µg)	50
Iodio (µg)	150

Emendamento 245
Proposta di regolamento
Allegato XI – parte B – titolo

Testo della Commissione
CONSUMI DI RIFERIMENTO DI
ELEMENTI NUTRITIVI ED
ENERGETICI DIVERSI DALLE
VITAMINE E DAI SALI MINERALI
(ADULTI)

Emendamento
CONSUMI **GIORNALIERI** DI
RIFERIMENTO DI ELEMENTI
NUTRITIVI ED ENERGETICI DIVERSI
DALLE VITAMINE E DAI SALI
MINERALI (ADULTI)¹

*¹ I consumi di riferimento sono valori
indicativi; essi saranno definiti più
dettagliatamente dall'Autorità europea
per la sicurezza alimentare.*

Emendamento 246
Proposta di regolamento
Allegato XI – parte B – tabella – riga 1

Testo della Commissione
Energia **8400 kJ** (2000 kcal)

Emendamento
Energia 2000 kcal

Emendamento 247
Proposta di regolamento
Allegato XI – parte B – riga 1 bis (nuova)

<i>Testo della Commissione</i>		<i>Emendamento</i>	
		<i>Proteine</i>	<i>80 g</i>

Emendamento 248
Proposta di regolamento
Allegato XII – tabella

<i>Testo della Commissione</i>		<i>Emendamento</i>	
— carboidrati (ad esclusione dei polioli)	4 kcal/g — 17 kJ/g	carboidrati (ad esclusione dei polioli)	4 kcal/g
— polioli	2,4 kcal/g — 10 kJ/g	polioli	2,4 kcal/g
— proteine	4 kcal/g — 17 kJ/g	proteine	4 kcal/g
— grassi	9 kcal/g — 37 kJ/g	grassi	9 kcal/g
— salatrim			

Emendamento 319
Proposta di regolamento
Allegato XIII - parte C – tabella

<i>Testo della Commissione</i>		<i>Emendamento</i>	
Energia	kJ e kcal	Energia	kcal
Grassi	g	Grassi	g
<i>di cui</i>			
- acidi grassi saturi	g	acidi grassi saturi	g
- acidi grassi trans	g	zucchero	g
- acidi grassi monoinsaturi	g	sale,	g
- acidi grassi polinsaturi	g	Proteine	g
Carboidrati	g	Carboidrati	g
<i>di cui</i>			
- zuccheri	g	Fibre alimentari	g
- polioli	g	acidi grassi trans naturali	g
- amido	g	acidi grassi trans artificiali	g
Fibre alimentari	g	acidi grassi monoinsaturi	g
Proteine	g	acidi grassi polinsaturi	g
sale,	g	polioli	g
		colesterolo	g
		amido	g
		Vitamine e sali minerali	le unità specificate nell'allegato XI, parte A, punto 1
		Altre sostanze	l'unità appropriate a seconda della sostanza interessata